BOLLETTINO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI

N. 9

I N D I C E

UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di mercoledì 5 luglio 2023 *Pag.* 5

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 13 luglio 2023 » 37

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di martedì 18 luglio 2023 » 40

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di mercoledì 26 luglio 2023 » 42

UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di mercoledì 26 luglio 2023 » 44

UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di martedì 1° agosto 2023 » 56

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 3 agosto 2023 » 76

UFFICIO DI PRESIDENZA

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di mercoledì 5 luglio 2023, ore 14,10

S O M M A R I O

1) Approvazione dei bandi di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di interpreti-traduttori e collaboratori tecnici addetti al reparto autorimessa ..... *Pag.* 5
2) Questioni concernenti dati personali contenuti in atti parlamentari (cd. "diritto all'oblio") ..... » 7
3) Misure concernenti comunicazioni da inviare all'INPS ..... » 8
4) Misure di adeguamento ad alcune disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici ..... » 10
5) Comunicazioni del Presidente ..... » 10

Il Presidente Fontana rivolge un saluto e un augurio di buon lavoro ai colleghi Maria Carolina Varchi e Stefano Vaccari, eletti Segretari di Presidenza nella seduta dell'Assemblea del 20 giugno 2023.

1) Approvazione dei bandi di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di interpreti-traduttori e collaboratori tecnici addetti al reparto autorimessa.

Il Presidente Fontana avverte che Ufficio di Presidenza è chiamato a esaminare i bandi di concorso – che sono stati messi a disposizione, unitamente a una sintesi illustrativa dei relativi contenuti – per l'assunzione di 6 Interpreti-traduttori e di 10 Collaboratori tecnici addetti al reparto autorimessa - Autisti. Invita il Segretario generale a illustrare gli aspetti principali dei due bandi di concorso.

Il Segretario generale fa presente che l'Ufficio di Presidenza è chiamato a deliberare su due bandi di concorso riguardanti, rispettivamente, l'assunzione di 6 Interpreti-traduttori e di 10 Collaboratori tecnici addetti al reparto autorimessa – Autisti, previsti dal cronoprogramma dei concorsi, approvato e aggiornato dall'Ufficio di Presidenza. Per quanto riguarda il bando per 6 Interpreti-traduttori, precisa che l'ultimo concorso per tale professionalità risale al 1998 e che il numero degli Interpreti attualmente in servizio si è ridotto a 3, uno dei quali prossimo al pensionamento.

Data la specificità della professionalità in questione, nell'individuazione degli aspetti tecnici del bando sono stati coinvolti gli interpreti-traduttori attualmente in servizio, che hanno condiviso le scelte operate in ordine alla definizione del bando stesso.

Tra i requisiti richiesti vi sono: la cittadinanza italiana, l'età non superiore a 45 anni, il possesso di una laurea magistrale in interpretariato e traduzione o, in alternativa, una corrispondente laurea specialistica o diploma di vecchio ordinamento unitamente, in questo caso, a un'esperienza professionale documentata come Traduttore-interprete alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati, o come libero professionista per almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni; l'idoneità fisica; il godimento dei diritti politici.

Precisa che il requisito di un titolo di laurea magistrale è funzionale all'esigenza di selezionare personale che abbia la preparazione

necessaria per svolgere in modo adeguato sia le funzioni di interprete, sia quelle di traduttore. La laurea specifica in materia è quella in Traduzione specialistica e interpretariato; è stata tuttavia prevista la possibilità, per ampliare il più possibile la platea dei candidati, di partecipare al concorso anche per chi abbia conseguito lauree magistrali in lingue, a condizione che abbia svolto e possa documentare una significativa esperienza professionale come interprete-traduttore.

Il limite di età è stato fissato in 45 anni, quindi innalzando di 5 anni il limite previsto in via generale dal Regolamento, tenuto conto che le attività proprie della qualifica di Interprete-traduttore richiedono il possesso di specifici requisiti professionali.

Gli aspetti procedurali e organizzativi sono analoghi a quelli adottati per i precedenti bandi di concorso. Saranno formate quattro graduatorie finali, distinte per profilo linguistico. I profili linguistici sono stati individuati in accordo con i colleghi interpreti in servizio.

Per quanto riguarda il bando per l'assunzione di 10 autisti, fa presente che gli autisti attualmente in servizio sono 12 e che il numero dei posti previsti dal bando è ritenuto idoneo a soddisfare il fabbisogno di organico tenuto conto del dimensionamento ottimale del reparto, che richiede 20 unità operanti su due turni

Il bando prevede un concorso per soli esami, e richiede il possesso della cittadinanza italiana, un'età anche qui non superiore a 45 anni, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, l'idoneità fisica, il godimento dei diritti politici, l'assenza di sentenze definitive di condanna e il possesso di una patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni con un punteggio residuo pari almeno a 18 punti. L'ulteriore requisito è il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP), ovvero, in alternativa, il possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), richiesta per l'autotrasporto di persone. In alternativa a queste due certificazioni, si richiede un'esperienza di lavoro, documentata, di almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni come conducente di autoveicoli per trasporto di persone delle forze di polizia e dei corpi militari.

Anche in questo caso, gli aspetti procedurali e organizzativi sono analoghi ai precedenti bandi di concorso. Gli esami consisteranno in una prova selettiva, in una prova orale e in una prova pratica professionale.

Informa che prima della pausa estiva dei lavori l'Amministrazione proporrà un altro bando di concorso, per un reparto diverso rispetto a quello degli autisti.

Dopo che il deputato Segretario Giachetti ha chiesto maggiori informazioni sul requisito dell'assenza di sentenze definitive di condanna, il Segretario generale dichiara che si tratta di una clausola presente in tutti i bandi di concorso, anche in linea con quanto previsto dalla disciplina esterna, che richiede l'assenza di sentenze definitive di condanna per reati che comportano la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina del personale.

Dopo che il deputato Segretario Traversi ha chiesto informazioni circa il limite di età previsto per la partecipazione al concorso, il Segretario generale fa presente che il Regolamento dei Concorsi della Camera individua un limite di età, fissato in 40 anni, prevedendo tuttavia che l'Ufficio di Presidenza possa modulare tale limite in aumento o in diminuzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva il bando di concorso per l'assunzione10 Collaboratori tecnici addetti al reparto autorimessa - Autisti. *(Allegato 1)*

L'Ufficio di Presidenza approva quindi il bando di concorso per l'assunzione di 6 posti di Interprete-traduttore della Camera dei deputati. *(Allegato 2)*

Il Presidente Fontana rivolge un saluto e un augurio di buon lavoro ai colleghi Maria Carolina Varchi e Stefano Vaccari, eletti Segretari di Presidenza nella seduta

dell'Assemblea del 20 giugno 2023.

2) Questioni concernenti dati personali contenuti in atti parlamentari (cd. "diritto all'oblio").

Il Presidente Fontana comunica che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esaminare gli esiti dell'istruttoria svolta su alcune istanze in tema di "diritto all'oblio" dal Gruppo di lavoro nominato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza e coordinato dalla Vicepresidente Ascani. Chiede quindi alla Vicepresidente Ascani di riferire al riguardo.

La Vicepresidente Ascani riferisce che l'Ufficio di Presidenza della Camera è chiamato a deliberare su talune istanze presentate ai sensi della normativa interna in materia di diritto all'oblio. Ricorda in proposito che nel 2013, anche alla luce degli orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza e dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Ufficio di Presidenza ha approvato una disciplina finalizzata a operare un bilanciamento tra il principio costituzionale di pubblicità dei lavori parlamentari e la tutela dei dati personali contenuti in atti parlamentari.

In particolare, nelle riunioni del 1° ottobre 2013 e del 4 dicembre 2013 è stata adottata una deliberazione in materia di "richieste concernenti dati personali contenuti in atti parlamentari", che prende in considerazione il cd. "diritto all'oblio", prevedendo, a determinate condizioni, la possibilità di "deindicizzare" un atto parlamentare o parte di esso. Per "deindicizzazione" si intende l'esclusione dall'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni del documento informatico che contiene l'atto parlamentare, ferme restando l'intangibilità dell'atto parlamentare nonché la piena reperibilità dell'atto medesimo nel sito istituzionale della Camera.

A seguito dell'emanazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) e della successiva riforma del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal dlgs n. 101/2018), l'Ufficio di Presidenza della Camera, nella riunione del 15 giugno 2022, ha apportato alcune modificazioni e integrazioni alla normativa richiamata, in particolare con riferimento agli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta.

Ricorda che il testo coordinato delle diverse deliberazioni è stato distribuito unitamente alla documentazione istruttoria.

Nel sintetizzare il contenuto della vigente disciplina, fa presente che è possibile ottenere la deindicizzazione di qualsiasi atto parlamentare, purché risalga a legislature precedenti e siano trascorsi almeno 3 anni dalla pubblicazione. Deve inoltre trattarsi di atti aventi ad oggetto le categorie particolari di dati personali (comunemente detti "dati sensibili") di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 o i dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza (comunemente detti "dati giudiziari"), di cui all'articolo 10 dello stesso Regolamento, o, ancora, di atti riferiti a minori ovvero concernenti ricostruzioni di fatti successivamente rivelatesi non vere sulla base di documentazione ufficiale fornita dagli istanti.

Per gli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta, che siano nella disponibilità di una Commissione di inchiesta in attività, è previamente acquisito il parere di detta Commissione. Per gli atti parlamentari relativi agli organi bicamerali si procede d'intesa con il Senato.

Resta comunque ferma la valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'eventuale perdurante esistenza di un interesse generale alla massima diffusione dell'atto, a prescindere dal decorso del tempo.

Quanto alla procedura, è previsto che l'esame istruttorio delle istanze presentate alla Presidenza della Camera dei deputati sia svolto da un Gruppo di lavoro formato da membri dell'Ufficio di Presidenza. Il Gruppo di lavoro riferisce poi all'Ufficio di Presidenza sulle singole istanze e propone eventuali integrazioni o modifiche ai criteri di valutazione.

Informa quindi che il Gruppo di lavoro costituito nella XIX legislatura si è riunito

più volte e ha esaminato complessivamente 29 istanze, tra le quali 13 relative ad atti di Commissioni parlamentari di inchiesta.

Per quanto riguarda questi ultimi atti, il Gruppo di lavoro ha ritenuto di conformare la propria proposta al parere espresso dalle Commissioni competenti, e di rinviare la decisione per le 3 richieste per le quali tale parere non è ancora stato espresso.

Conseguentemente il Gruppo di lavoro propone all'Ufficio di Presidenza di deindicizzare gli atti di cui alle schede nn. 102, 107, 112, 119, 128 e 130, sulle quali le Commissioni competenti avevano espresso parere favorevole, e di non accogliere le richieste di cui alle schede nn. 106, 116, 118 e 122, sulle quali le stesse Commissioni avevano espresso parere contrario.

Ricordo che, trattandosi di atti di Commissioni bicamerali, occorrerà comunque procedere d'intesa con l'altro ramo del Parlamento.

Con riferimento agli atti parlamentari diversi da quelli delle Commissioni di inchiesta, il Gruppo di lavoro, alla luce dei criteri indicati dalla normativa vigente, ritiene anzitutto non accoglibili le istanze di cui alle schede nn. 138, 143 e 144, poiché hanno per oggetto atti parlamentari riferiti a persone giuridiche, mentre la normativa in esame si riferisce esclusivamente alle persone fisiche.

Tutte le altre istanze sono riferite a dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE). 2016/679.

Si tratta, in particolare, di 13 richieste, di cui alle schede nn. 104, 117, 121, 127, 129, 132, 133, 135, 136, 139, 140, 141 e 142.

Sussistendo quindi i requisiti previsti dalla normativa, il Gruppo di lavoro ne propone la deindicizzazione.

Precisa che la proposta è stata deliberata all'unanimità, con l'eccezione di 6 istanze, in particolare le nn. 104, 121, 127, 129, 140 e 142, sulle quali il deputato Segretario Traversi ha espresso un avviso contrario.

Il Presidente Fontana ringrazia la vicepresidente Ascani e chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire.

Il deputato Segretario Traversi conferma il proprio voto contrario sulla proposta di deindicizzazione delle sei istanze da ultimo richiamate, ritenendo che sia ancora attuale l'interesse generale alla massima diffusione degli atti ad esse relativi.

Nessun altro chiedendo di intervenire l'Ufficio di Presidenza approva le proposte formulate all'unanimità dal Gruppo di lavoro sulle istanze pervenute in tema di dati personali contenuti in atti parlamentari, indicate nella documentazione trasmessa a tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza, così come illustrate dalla Vicepresidente Ascani.

L'Ufficio di Presidenza approva quindi le proposte relative alle istanze numero 104, 121, 127, 129, 140, 142, formulate dal gruppo di lavoro a maggioranza dei suoi membri.

3) Misure concernenti comunicazioni da inviare all'INPS.

Il Presidente Fontana avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esaminare le segnalazioni di diversi deputati cessati dal mandato i quali, titolari oltre che del trattamento previdenziale corrisposto dalla Camera anche di una pensione a carico dell'INPS, lamentano la mancata applicazione, da diversi mesi, da parte dell'Istituto stesso della rivalutazione della pensione loro erogata, a causa della mancata comunicazione dell'importo del trattamento previdenziale corrisposto dalla Camera, come previsto dal decreto-legge n. 65 del 2015, convertito nella legge n. 109 del 2015. Chiede al Questore Benvenuto di illustrare la proposta del Collegio su tale questione.

Il Questore Benvenuto ricorda che la normativa vigente in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, ossia l'adeguamento dell'importo delle pensioni all'aumento del costo della vita al fine di salvaguardare il potere d'acquisto delle pensioni medesime, prevede che la rivalutazione medesima si

applichi al cento per cento ai trattamenti previdenziali di importo più basso e in misura inferiore ai trattamenti di importo più elevato, secondo scaglioni individuati dalla legge. Tale meccanismo funziona sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, ossia considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate sia dall'INPS sia dagli altri enti. A tal fine, gli enti erogatori di trattamenti pensionistici comunicano al Casellario centrale delle pensioni presso l'INPS, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi a ciascun trattamento corrisposto.

L'articolo 1 del suddetto decreto-legge n. 65 del 2015 stabilisce, a sua volta, che i trattamenti erogati direttamente dalle assemblee elettive devono essere presi in considerazione per determinare il cumulo perequativo ai fini della rivalutazione delle pensioni, specificando che l'INPS, nel determinare la misura di tale rivalutazione, "tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi".

Sinora, la Camera dei deputati non ha mai comunicato all'INPS le informazioni relative ai trattamenti previdenziali corrisposti ai deputati cessati dal mandato. Da quanto emerso nel corso degli ultimi mesi, anche a seguito di risposte fornite dall'Istituto ai richiedenti, risulta peraltro che l'INPS, non disponendo dell'informazione relativa all'importo dei trattamenti previdenziali necessaria ai fini del cumulo perequativo, non abbia provveduto all'adeguamento automatico dei trattamenti previdenziali corrisposti nei confronti dei beneficiari, ossia dei titolari dei trattamenti previdenziali corrisposti sino al 2015 (anno di entrata in vigore della disposizione prima richiamata, in cui si è "consolidato" un elenco di percettori pro tempore dei trattamenti erogati dalla Camera, che riporta esclusivamente i nominativi dei titolari senza l'indicazione dei relativi importi). I deputati cessati dal mandato che hanno iniziato a percepire il trattamento previdenziale successivamente al 2016, invece, qualora siano titolari anche di pensioni corrisposte dall'INPS, beneficiano dell'adeguamento automatico "pieno" di tali ulteriori pensioni, in quanto allo stesso Istituto non risultano come percettori di assegno vitalizio. In tali ipotesi, quindi, l'adeguamento automatico delle pensioni erogate dall'INPS è effettuato senza tener conto, ai fini del cumulo perequativo, dell'importo dei trattamenti corrisposti dalla Camera, ponendo anche all'Istituto una questione di legittimità.

Sotto questo profilo, anche con l'intento di porre fine alla disparità di trattamento emersa, e nel rispetto del principio dell'autonomia della Camera dei deputati, il Collegio dei Questori propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione di una soluzione tecnica – consistente nell'approvazione della deliberazione in esame di recepimento della suddetta disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 2015 – finalizzata alla comunicazione annuale all'INPS, per ciascun deputato, cessato dal mandato, titolare di trattamento previdenziale, esclusivamente del nominativo e del codice fiscale; il dato relativo all'importo del trattamento previdenziale percepito sarebbe, invece, comunicato con riferimento ai soli titolari che autorizzino espressamente l'Amministrazione a procedere in tal senso.

La suddetta comunicazione annuale avrebbe luogo entro il corrente anno – in via di prima applicazione – a partire dalle informazioni relative agli anni 2021 e 2022, onde consentire all'INPS di avviare l'adeguamento automatico con riferimento agli anni 2022 e 2023. A decorrere dal 2024, invece, la comunicazione annuale avrebbe luogo entro il mese di febbraio, con riferimento alle informazioni concernenti l'anno precedente.

Prospetta, pertanto, all'Ufficio di Presidenza l'opportunità di procedere all'adozione di una deliberazione nei termini appena indicati.

Dopo che il deputato Segretario Zaratti, nel ritenere che i vitalizi non dovrebbero concorrere a determinare il cumulo perequativo, ha invitato a valutare l'opportunità di comunicare dati concernenti i relativi importi, il Questore Benvenuto precisa che l'intervento proposto è volto ad assicurare che ai deputati cessati dal mandato sia riconosciuto il diritto di vedersi riconoscere la perequazione degli eventuali trattamenti previdenziali percepiti dall'INPS, e

allo stesso tempo a scongiurare che le pensioni erogate dall'INPS siano rivalutate in misura superiore a quella dovuta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta testé illustrata dal questore Benvenuto. *(Allegato 3)*

4) Misure di adeguamento ad alcune disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il Presidente Fontana invita il Questore Trancassini a riferire in merito alla proposta relativa a delle misure di adeguamento ad alcune disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici.

Il Questore Trancassini ricorda che il 1° luglio ha acquistato piena efficacia il decreto legislativo n. 36 del 2023, recante il nuovo codice dei contratti pubblici.

Le modifiche apportate alla normativa vigente dal decreto legislativo n. 36 rendono necessario un adeguamento complessivo del Regolamento di Amministrazione e contabilità, atteso anche il tempo trascorso dalla sua approvazione.

Nelle more della conclusione dell'istruttoria relativa al citato adeguamento, i cui esiti saranno sottoposti alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza in una delle prossime riunioni, il Collegio dei deputati Questori intende proporre l'adozione di una deliberazione volta a recepire nell'ordinamento interno le disposizioni relative ai valori dei contratti per i quali si può procedere con affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.

Si tratta, in definitiva, di misure puntuali che consentono, nelle more di un intervento organico di riforma del Regolamento minore, di assicurare all'Amministrazione medio tempore i necessari strumenti di flessibilità e di semplificazione dell'attività contrattuale, consentendole di operare sul mercato in condizioni di parità rispetto alle altre stazioni appaltanti ed evitando l'avvio di procedure che, in ragione degli importi contenuti, potrebbero risultare scarsamente attrattive per gli operatori economici.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di deliberazione nei termini testé illustrati dal Questore Trancassini. *(Allegato 4)*

5) Comunicazioni del Presidente.

Questioni connesse agli episodi del 30 maggio 2023

Il Presidente Fontana comunica che il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, on. Silvestri, con lettera del 22 giugno scorso gli ha sottoposto una questione da lui già sollevata nel corso dei lavori dell'Assemblea del 20 giugno.

In particolare, nella lettera inviata ha riferito che "alle ore 15.26 del 20 giugno è stata pubblicata una agenzia di stampa in cui il Questore Trancassini anticipava ai giornalisti le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza in merito a pesantissime sanzioni irrogate ad alcuni deputati" del Gruppo parlamentare da lui presieduto. Dopo aver ricordato che ai sensi dell'articolo 60, comma 3 del Regolamento della Camera le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza in merito alle sanzioni "sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione", l'on. Silvestri ha fatto presente che le comunicazioni del Presidente all'Assemblea sulle sanzioni hanno avuto luogo "circa un'ora dopo le pubblicazioni a mezzo stampa del deputato Questore" (alle 16.21).

Il deputato Silvestri gli ha conclusivamente formulato la richiesta di sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza il fatto descritto, ritenendo che la condotta del Questore Trancassini risulti "particolarmente critica", sia "in quanto riferita a rivelazioni sottoposte a riservatezza funzionale dell'Ufficio di Presidenza, incidenti sui diritti soggettivi di numerosi parlamentari" nell'ambito un procedimento sanzionatorio "non ancora formalmente concluso", sia alla luce del fatto che, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento i deputati Questori curano il buon andamento dell'amministrazione della Camera e vigilano sull'applicazione delle relative norme.

Chiede quindi di acquisire le valutazioni dei colleghi al riguardo, riservandosi di esprimere un orientamento conclusivo.

Il Vicepresidente Mulé invita a tenere presente il clima di interesse, anche mediatico, che si era venuto a creare intorno alla questione all'esame dell'Ufficio di Presidenza, che riguardava, lo ricorda, un ampio numero di deputati. Dichiara in proposito di aver potuto constatare personalmente come vi fosse, tra i giornalisti, diffusa conoscenza dei contenuti delle decisioni che l'organo avrebbe dovuto adottare. In tale contesto, le dichiarazioni eventualmente rilasciate dal Questore Trancassini, qualora ciò corrisponda a verità, non avrebbero rivelato informazioni che non fossero, a suo avviso, già note.

Il Vicepresidente Rampelli si associa alle considerazioni del Vicepresidente Mulé, avendo anch'egli constatato come prima della riunione dell'Ufficio di Presidenza già circolassero notizie circa le decisioni che l'Organo si apprestava ad assumere. Non ritiene, pertanto, possibile ascrivere a qualcuno di preciso l'eventuale responsabilità di aver rivelato informazioni riservate, ma intende in ogni caso interpretare positivamente il senso della lettera del presidente Silvestri, quale auspicio per il futuro affinché tutti, inclusi i componenti del Gruppo da questi rappresentato, si attengano il più possibile al principio della riservatezza delle informazioni.

Il Questore Trancassini fa presente di aver interloquito con i giornalisti su un argomento di cui essi dimostravano di avere già piena conoscenza. Ricorda inoltre come la proposta sanzionatoria approvata in Ufficio di Presidenza sia stata predisposta in sede di Collegio dei Questori, organo di cui fa parte un esponente del Gruppo Movimento 5 Stelle, durante una riunione che ha preceduto quella dell'Ufficio di Presidenza richiamato. Ipotizza, pertanto, che i deputati interessati possano non aver appreso dell'entità delle sanzioni a loro carico dagli organi di stampa, come essi, invece, hanno dichiarato. Circa il richiamo alla previsione dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento della Camera, secondo il quale le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione, esprime l'avviso che la predetta comunicazione abbia un valore di notizia; altrove, infatti, il Regolamento attribuisce alle comunicazioni all'Assemblea un valore costitutivo di effetti, ma ciò viene esplicitato, come ad esempio nell'articolo 23, comma 6, che dispone che il programma dei lavori diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea.

La Vicepresidente Ascani, nel ricordare come questioni analoghe si siano poste anche in altre circostanze, si associa all'auspicio espresso dal Vicepresidente Rampelli sulla possibilità di trarre dalla discussione odierna una linea di condotta per il futuro, volta a evitare una comunicazione esterna che possa inficiare il clima di correttezza e il buon andamento dei lavori all'interno dell'Ufficio di Presidenza.

Il deputato Segretario Traversi smentisce che i colleghi destinatari delle sanzioni fossero stati informati delle decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza nei loro confronti e si rammarica che abbiano dovuto apprenderlo da una agenzia di stampa, che ha indicato con chiarezza chi sia stato l'autore di quelle dichiarazioni. Nell'esprimere un giudizio di gravità su quanto accaduto, si dichiara comunque disponibile a fare un passo in avanti, a favore di una linea di maggiore correttezza per il futuro.

Dopo che il Questore Scerra, nell'associarsi alle dichiarazioni del collega Traversi e alla stigmatizzazione dell'accaduto, ha condiviso i propositi espressi dalla Vicepresidente Ascani, il deputato Segretario Colucci ricorda come vi siano stati casi di comunicazione all'esterno di decisioni dell'Ufficio di Presidenza ancora prima della conclusione dei lavori dell'Organo. Pur non valutando tali comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, riconosce l'esistenza di un tema generale, e riterrebbe importante, stante la rilevanza e la delicatezza di talune decisioni adottate dall'Ufficio di

Presidenza, cogliere la presente occasione per stabilire il modo più corretto di comunicarne i contenuti all'esterno.

Il deputato Segretario Giachetti esprime l'avviso che la previsione della comunicazione all'Assemblea delle decisioni sulle sanzioni adottate dall'Ufficio di Presidenza non istituirebbe un obbligo di riservatezza sui contenuti della comunicazione. Riconosce tuttavia che sarebbe opportuno attendere la comunicazione ufficiale prima di divulgare tali contenuti all'esterno e ritiene che la riservatezza su talune questioni all'esame dell'Organo debba essere previamente stabilita e concordata al suo interno.

Dopo che il Vicepresidente Costa ha valutato quanto accaduto come inopportuno, ma non rilevante sul piano disciplinare, il deputato Segretario Zaratti, aderendo alla posizione del Vicepresidente Rampelli, suggerisce di cogliere l'occasione per definire i criteri di riservatezza ai fini dei lavori dell'Organo.

La deputata Segretaria Patriarca fa presente che la riservatezza delle decisioni sulle sanzioni non è un criterio attualmente stabilito all'interno dell'Ufficio di Presidenza, e osserva che le dichiarazioni di cui si parla, ove realmente rese, non avrebbero inquinato il processo decisionale vertendo su una decisione già assunta e non in itinere. Esprime tuttavia l'avviso che ogni anticipazione circa i lavori dell'Organo sia da ritenersi inopportuna, a prescindere se rivolta agli organi di informazione o a colleghi parlamentari.

Il Presidente Fontana, anche alla luce del dibattito, precisa che la pubblicità dei lavori dell'Ufficio di Presidenza è garantita dalla redazione del Bollettino degli Organi collegiali, in cui è riportato il resoconto sommario di ciascuna riunione dell'Ufficio di Presidenza, oltre che del Collegio dei Questori, con le relative deliberazioni, secondo i criteri stabiliti dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento di Amministrazione e contabilità della Camera.

Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza che riguardano talune materie sono portate a conoscenza anche dell'Assemblea. In merito alle sanzioni, in particolare, il Regolamento della Camera all'articolo 60, comma 3, prevede che "Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione".

Nella vicenda in esame, nella seduta del 20 giugno scorso la comunicazione all'Assemblea dell'avvenuta deliberazione di sanzioni a deputati da parte dell'Ufficio di Presidenza ha avuto luogo, come da prassi, subito dopo la conclusione del punto all'ordine del giorno che era all'esame in Assemblea al momento della conclusione della riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Con riguardo alle circostanze segnalate nella lettera dell'onorevole Silvestri, ricorda che in diverse occasioni, in passato, è accaduto che comunicazioni rese dal Presidente o deliberazioni adottate dell'Ufficio di Presidenza siano state portate a conoscenza della stampa mentre erano ancora in corso i lavori dell'Organo.

Tanto premesso, alla luce della disciplina sopra tratteggiata, la sua posizione è nel senso di non ritenere che il comportamento tenuto dal Questore Trancassini sia sanzionabile sulla base di norme o prassi in vigore.

È evidente però che di comune accordo, per il futuro, si possa condividere l'orientamento di individuare una modalità concordata di comunicazione all'esterno delle decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza.

In particolare, ferma restando la posizione politica che ciascuno può assumere sulle questioni sottoposte all'esame dell'Organo, ove la questione meriti di essere portata all'attenzione degli organi di informazione - prima della pubblicazione del Bollettino degli organi collegiali ovvero di altre forme di pubblicità previste dal Regolamento - si potrebbe valutare di volta in volta l'opportunità di dare mandato all'Ufficio Stampa di comunicare quanto deciso. Successivamente, ciascuno avrebbe la possibilità di rilasciare le proprie dichiarazioni agli organi di

informazione.

Esprime l'avviso che questa modalità, in presenza di decisioni di particolare delicatezza politico-istituzionale, possa coniugare il principio di sobrietà istituzionale con la libertà di espressione di ciascuno.

(L'Ufficio di Presidenza concorda)

Modifiche alla disciplina delle indennità d'ufficio (seguito dell'esame)

Il Presidente Fontana avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esaminare il seguito della proposta di riconoscimento di un'indennità di ufficio in favore dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e delle componenti politiche del Gruppo Misto, sulla quale, nella riunione del precedente 20 giugno, era stato richiesto un approfondimento istruttorio. Da, quindi, la parola al Questore Trancassini.

Il Questore Trancassini ricorda che nella scorsa riunione l'Ufficio di Presidenza aveva stabilito di svolgere un ulteriore approfondimento in ordine all'introduzione di una indennità di ufficio per i presidenti di Gruppo. A seguito dell'ulteriore approfondimento ritiene di ribadire all'Ufficio di Presidenza la proposta già illustrata nel corso della riunione del 20 giugno. Ricorda che la proposta prevede: che le indennità dei capigruppo possano essere introdotte a regime a decorrere dall'anno 2024, con la conseguente esigenza di aumentare lo stanziamento del capitolo 1000 del bilancio della Camera, "Indennità dei deputati", voce analitica "Indennità di ufficio". Al contempo, al fine di assicurare che a seguito di queste decisioni non si determinino maggiori oneri a carico del bilancio della Camera, si rende contestualmente necessaria una riduzione del medesimo importo, sempre a decorrere dall'anno 2024, dello stanziamento del capitolo 1150, recante il contributo ai Gruppi parlamentari, ferme restando le modalità di ripartizione del contributo stesso secondo i criteri dettati dal Regolamento della Camera.

L'intervento non comporterà, quindi, nuovi oneri a carico del bilancio della Camera.

In via transitoria, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, si propone, infine, di prevedere che i Gruppi corrispondano ai propri Presidenti – e, con riferimento al Gruppo Misto, anche ai Presidenti delle componenti politiche – un'indennità nella medesima misura in precedenza indicata.

L'erogazione di tale indennità, per il periodo transitorio del corrente anno, sarà a valere sulle risorse già definite a favore dei Gruppi parlamentari stessi. Ciò affinché, anche per questo periodo, non vi siano maggiori oneri a carico del bilancio della Camera.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta testé illustrata dal Questore Trancassini.

Su un episodio che ha riguardato il deputato Soumahoro

Il Presidente Fontana comunica che nel corso della seduta dell'Assemblea del 28 giugno scorso è stato richiesto di sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza quanto accaduto durante l'intervento svolto dall'on. Soumahoro, nel corso del quale vi sarebbero stati alcuni atteggiamenti e commenti espressi da alcuni deputati lesivi della figura del collega Soumahoro.

Al riguardo, fa presente che si è cercato di verificare se fosse possibile individuare elementi che consentissero di aprire un'istruttoria volta a identificare i responsabili delle condotte lamentate, e che dalle riprese audiovisive a disposizione, comprese quelle di sicurezza, non è stato possibile giungere a tale identificazione.

Rimane in ogni caso ferma la necessità che durante gli interventi dei deputati non siano posti in essere comportamenti volti a denigrare o offendere alcuno, o a disturbare gli oratori.

Il confronto politico, infatti, per quanto aspro e acceso, non deve mai trascendere nell'offesa alla persona né spingersi fino a limitare la libertà di espressione altrui.

Ricorda in proposito che lo scorso 25 maggio, in seguito all'esame di un altro episodio avvenuto in Aula, ha inviato una lettera a tutti i deputati, per il tramite dei Presidenti di Gruppo, per richiamare al rispetto dei predetti principi, e intende ribadire tale esigenza in una prossima riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Questo a tutela non solo della dignità del singolo parlamentare, ma anche dell'Istituzione nel suo complesso.

Dopo che il deputato Segretario Colucci ha sollecitato l'avvio di una riflessione sul tema del codice dell'abbigliamento dei deputati e delle deputate, ritenendolo connesso alla questione del decoro e del rispetto per l'Istituzione, il deputato Segretario Giachetti, nell'apprezzare la comunicazione resa dal Presidente Fontana, stigmatizza i comportamenti tenuti nei confronti del collega Soumahoro, ritenendoli estranei all'ambito delle legittime contestazioni politiche e auspicando che non abbiano più a ripetersi.

Il deputato Segretario Della Vedova, nel condividere le considerazioni del collega Giachetti, dichiara di aver assistito più volte, sedendo nel posto accanto al deputato Soumahoro, ai gravi comportamenti posti in essere nei suoi confronti e che, come segnalato anche da altri colleghi nel corso di interventi in Assemblea, configurano una modalità offensiva rivolta soltanto a lui.

Al di là della possibilità, o meno, di giungere alla identificazione dei responsabili, reputa importante richiamare l'attenzione sulla specificità inaccettabile dell'offesa che viene rivolta al deputato Soumahoro.

La Vicepresidente Ascani conferma di aver assistito, in qualità di presidente di turno in Assemblea, a taluni degli episodi menzionati e di avere, in quelle circostanze, richiamato l'Assemblea a un diverso contegno. Concorda con il deputato Segretario Della Vedova nel ritenere gli atteggiamenti rivolti al deputato Soumahoro assolutamente peculiari, e riterrebbe importante richiamare tutti i Gruppi affinché vi sia posta fine.

Il deputato Segretario Zaratti condivide le affermazioni del collega Della Vedova e dichiara che per quanto non sia stato possibile pervenire alla individuazione dei responsabili, risulta evidente all'interno dell'Aula la contestazione di una parte politica nei confronti del deputato Soumahoro al momento dei suoi interventi, indipendentemente dal contenuto degli stessi. Riterrebbe quindi indispensabile, qualora tali atteggiamenti non avessero a cessare, un intervento da parte della Presidenza, a tutela della dignità del collega ma anche dell'Istituzione.

Il Questore Trancassini, nello stigmatizzare i comportamenti offensivi che sono stati posti in essere nei confronti del deputato Soumahoro, ritiene che l'attenzione che è stata posta su tale situazione abbia sortito gli effetti desiderati, avendo constatato come in Assemblea gli ultimi interventi del deputato si siano svolti in un clima diverso.

Si rammarica, invece, che sia rimasto disatteso l'invito rivolto dal Presidente Fontana a tutti i deputati, per il tramite dei Presidenti di Gruppo, con lettera dello scorso maggio, per richiamarli a tenere in Aula un comportamento rispettoso ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori parlamentari.

Il Vicepresidente Mulé afferma di aver anch'egli constatato un clima diffuso di rispetto durante l'ultimo intervento in Assemblea del deputato Soumahoro; d'altra parte, lamenta di essere dovuto intervenire, durante il turno di presidenza, a richiamare colleghi che ponevano in essere i comportamenti di disturbo ricordati dal Questore Trancassini. Conviene, quindi, sull'opportunità di un'ulteriore segnalazione ai Gruppi a tale riguardo. Riferisce, infine, di essere stato anch'egli sollecitato da colleghi a intervenire sulla questione dell'abbigliamento dei deputati.

Il Vicepresidente Costa ringrazia il Presidente Fontana per aver posto in Ufficio di Presidenza la questione riguardante il deputato Soumahoro, accogliendo anche una sua sollecitazione in tal senso, e si associa alle

valutazioni di ferma condanna dell'accaduto espresse dai colleghi che l'hanno preceduto. Concorda, altresì, sulla necessità posta dal Questore Trancassini e dal Vicepresidente Mulé di operare un ulteriore richiamo ai colleghi in relazione al comportamento da tenere in Aula.

La riunione termina alle ore 15,40.

ALLEGATO 1

Approvazione del bando del pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa della Camera dei deputati - Autista

L'Ufficio di Presidenza

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato l'accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023;

visti gli articoli 2, 43, 44, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

visto l'articolo 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, che, nello stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici presso la Camera i cittadini italiani di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni, prevede altresì che nei singoli bandi di concorso possano essere stabiliti limiti di età diversi in relazione alla specifica natura della professionalità;

considerata la specificità della professionalità del Collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa – Autista, che richiede il possesso della patente di guida di categoria B, nonché di specifici ulteriori requisiti di esperienza professionale;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenzan. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto

del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale è stato ulteriormente aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019 e aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022;

delibera

di approvare l'allegato bando del pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa della Camera dei deputati – Autista, con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO DI CONCORSO

ART. 1.

Posti messi a concorso

1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa della Camera dei deputati – Autista (C10), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

ART. 2.

Riserva di posti

1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati è riservato un numero di posti pari a un decimo delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

ART. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
   a) cittadinanza italiana;
   b) età non superiore a 45 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45° anno;
   c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso è considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo;
   d) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;
   e) godimento dei diritti politici;
   f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell'allegato B, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione;
   g) patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti;

h) il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB, ovvero il possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) richiesta per l'autotrasporto di persone, ovvero un'esperienza di lavoro documentata di almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni come conducente di autoveicoli per trasporto di persone delle forze di polizia e dei corpi militari.

2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera *b)*.

ART. 4.

Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a), b), c), e), f), g) e h),* è autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l'Amministrazione può disporre l'esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.

ART. 5.

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale*, esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo *concorsi.camera.it,* raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it*. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito *spid.gov.it*.
2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l'orario di invio

della domanda di partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 in prossimità della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'*iter* di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata, mediante l'apposita funzionalità dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.

3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data che verrà indicata nella *Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale* di cui all'articolo 12 del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono comunicarle secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1.

ART. 6.

Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda

di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 7.

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in una prova selettiva, in una prova orale e in una prova pratica professionale.
2. La prova selettiva consiste in 80 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui all'allegato A, parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso. La prova selettiva è valutata partendo da base 80, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. Il tempo a disposizione è determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 11.
3. Ove il numero delle domande di partecipazione non renda possibile lo svolgimento contestuale della prova selettiva per tutti, i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.

ART. 8.

Prova orale

1. L'ammissione alla prova orale è deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alla prova orale i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 100° posto. Il predetto numero di 100 ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità.
2. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 12. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 13.
3. La prova orale consiste in un colloquio teso a valutare la preparazione e l'aggiornamento culturale e professionale del candidato nelle materie di cui all'allegato A, parte II.
4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
5. La prova orale è valutata in trentesimi. Sono ammessi alla prova pratica professionale i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di essi conseguito nella prova. L'elenco è pubblicato nell'area personale dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 9.

Prova pratica professionale

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 12. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova pratica professionale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 13. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede

stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.

2. La prova pratica professionale consiste nella guida di un autoveicolo su percorso urbano, su percorso extraurbano e su campo prove. Per lo svolgimento della prova pratica professionale, i candidati possono essere distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni. Per sostenere la prova pratica professionale i candidati devono presentarsi muniti della patente di guida categoria B.
3. La prova pratica professionale è valutata in trentesimi. Ottengono l'idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica professionale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova. L'elenco è pubblicato nell'area personale dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 10.

Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di concorso è costituito dalla media tra il punteggio della prova orale e il punteggio della prova pratica professionale.
2. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di concorso.
3. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova pratica professionale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove pratico professionali.

ART. 11.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregare membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.

ART. 12.

Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* del 26 settembre 2023, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* sarà pubblicata, altresì, l'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione.
2. Nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* del secondo venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale; le informazioni

inerenti al diario della medesima prova pratica professionale.

3. Tutte le informazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale -4ª serie speciale* e nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

ART. 13.

Ricorsi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale concernente i dipendenti della Camera dei deputati*,* disponibile nel sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it* e consultabile anche attraverso l'applicazione pubblicata all'indirizzo *concorsi.camera.it*, avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186 Roma.
2. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

ART. 14.

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito istituzionale *camera.it*. La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di posta elettronica *concorsi.accesso@camera.it.*

ART. 15.

Informazioni relative al concorso

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, disponibile all'indirizzo *concorsi.camera.it,* raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it*.

ART. 16.

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del Personale, Area reclutamento della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi

connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta elettronica *concorsi.datipersonali@camera.it.*

ART. 17.

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti a un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

Allegato A

MATERIE OGGETTO DELLA PROVA SELETTIVA E DELLA PROVA ORALE

Parte I

Prova selettiva

Costituzione della Repubblica italiana (artt. da 1 a 12; artt. da 55 a 100);

Codice della strada (Titolo I – artt. 1-12; Titolo II, con riguardo alla segnaletica stradale; Titolo IV – artt. da 115 a 130; Titolo V; Titolo VI – artt. da 200 a 201);

Conoscenze teoriche per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB, secondo i programmi ministeriali;

Quesiti psico-attitudinali relativi alla comprensione verbale e al ragionamento verbale.

Parte II

Prova orale

Conoscenze teoriche per il conseguimento della patente di guida categoria B;

Conoscenze teoriche per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB;

Elementi di sicurezza sul lavoro, sicurezza antincendio e primo soccorso;

Elementi di diritto costituzionale e di ordinamento istituzionale della Camera dei deputati.

Allegato B

ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE

(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva

con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

ART. 8

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita.

Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

ALLEGATO 2

Approvazione del bando del pubblico concorso, per esami, a 6 posti di Interprete-traduttore della Camera dei deputati

L'Ufficio di Presidenza

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato l'accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023;

visti gli articoli 2, 42, 47, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

visto l'art. 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del Regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati, che, nello stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici presso la Camera i cittadini italiani di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni, prevede altresì che nei singoli bandi di concorso possano essere stabiliti limiti di età diversi in relazione alla specifica natura della professionalità;

considerato che le attività proprie della qualifica di Interprete-traduttore della Camera dei deputati richiedono il possesso di specifici titoli di istruzione e di esperienza professionale;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenzan. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000;

vista la deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale è stato ulteriormente aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019 e aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022;

delibera

di approvare l'allegato bando del pubblico concorso, per esami, a 6 posti di Interprete-traduttore della Camera dei deputati, con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO DI CONCORSO

ART. 1.

Posti messi a concorso

1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a 6 posti di Interprete-traduttore della Camera dei deputati (C11), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.
2. I sei posti sono così ripartiti:
   - profilo 1: tre posti per Interprete-traduttore con prima lingua obbligatoria inglese e seconda lingua obbligatoria, a scelta del candidato, tra francese, spagnolo e tedesco;
   - profilo 2: un posto per Interprete-traduttore con prima lingua obbligatoria francese e seconda lingua obbligatoria inglese;
   - profilo 3: un posto per Interprete-traduttore con prima lingua obbligatoria spagnolo e seconda lingua obbligatoria inglese;
   - profilo 4: un posto per Interprete-traduttore con prima lingua obbligatoria tedesco e seconda lingua obbligatoria inglese.
3. I candidati possono presentare domanda di partecipazione solo per uno dei profili di cui al comma 2.

ART. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
   a) cittadinanza italiana;
   b) età non superiore a 45 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45° anno;
   c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi della normativa vigente di cui all'allegato A, lettera *a)*; ovvero uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi della normativa vigente di cui all'allegato A, lettera *b)*, unitamente a un'esperienza professionale documentata come traduttore/interprete, alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati o come libero professionista, per almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso è considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, a uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo;
   d) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;

e) godimento dei diritti politici;

f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell'allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera *b)*.

ART. 3.

Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione delle graduatorie finali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, secondo periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione delle graduatorie finali sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 2, comma 1, è autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 4, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l'Amministrazione può disporre l'esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.

ART. 4.

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale*, esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo *concorsi.camera.it,* raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it*. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito *spid.gov.it*. Nella domanda di partecipazione il candidato deve indicare il profilo prescelto ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
2. Il termine di cui al comma 1 è

perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 in prossimità della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'*iter* di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata, mediante l'apposita funzionalità dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.

3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data che verrà indicata nella *Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale* di cui all'articolo 11, comma 1, del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono comunicarle secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1.
7. I candidati che, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, vogliano sostenere la prova orale facoltativa sulla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera, ricompresa tra quelle previste nell'allegato B, parte III e diversa da quelle per le quali intendono svolgere le prove scritte, devono indicarlo nella domanda di partecipazione.

ART. 5.

Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, qualunque

cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 6.

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in tre prove scritte e in una prova orale.
2. Qualora il numero delle domande di partecipazione, per uno o più profili, sia tale da pregiudicare l'efficienza e la speditezza dello svolgimento della procedura di concorso, la Commissione esaminatrice può decidere, su proposta dell'Amministrazione, di far precedere le prove d'esame di uno o più profili da una prova selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le conoscenze linguistiche secondo quanto indicato nell'allegato B, parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso. La prova selettiva è valutata partendo da base 60 con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1. Il tempo a disposizione è determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 10.

ART. 7.

Prove scritte

1. Nell'eventualità che abbia luogo la prova selettiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2, l'ammissione alle prove scritte è deliberata al termine della medesima prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 45° posto per il profilo 1 ed entro il 15° posto per i profili 2, 3 e 4. Il predetto numero di ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, in conformità all'articolo 11. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 12. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
2. Per la prima lingua del profilo prescelto le prove scritte sono due:
   a) la prima prova consiste in una traduzione dalla lingua straniera in italiano di un testo di argomento istituzionale, senza l'uso del vocabolario. Il tempo a disposizione è di tre ore;
   b) la seconda prova consiste in una traduzione dall'italiano nella lingua straniera di un testo di argomento istituzionale, senza l'uso del vocabolario. Il tempo a disposizione è di tre ore.
3. Per la seconda lingua del profilo prescelto, la prova scritta consiste in una traduzione

dalla lingua straniera in italiano di un testo di argomento istituzionale, senza l'uso del vocabolario. I candidati per il profilo 1 scelgono la seconda lingua all'atto dello svolgimento della prova scritta. Il tempo a disposizione è di tre ore.

4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre testi per ciascuna delle lingue oggetto delle prove di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, nonché tre testi per ciascuna delle lingue oggetto della prova di cui al comma 3 e li sottopone al sorteggio dei candidati.
5. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
6. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova scritta.

ART. 8.

Prova orale

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale per ciascun profilo è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, in conformità all'articolo 11. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 12.
2. La prova orale consiste:
   - nell'interpretazione consecutiva e simultanea, per la prima lingua, di un discorso di argomento istituzionale dalla lingua straniera in italiano e dall'italiano nella lingua straniera;
   - nell'interpretazione consecutiva e simultanea, per la seconda lingua, di un discorso di argomento istituzionale dalla lingua straniera in italiano;
   - in un colloquio teso a valutare le conoscenze del candidato in materia di diritto costituzionale e di ordinamento istituzionale della Camera dei deputati, come indicato all'allegato B, parte III.
3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l'idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. La prova orale facoltativa, richiesta dai candidati ai sensi dell'articolo 4, comma 7, consiste nell'interpretazione consecutiva e simultanea di un discorso di argomento istituzionale dalla lingua straniera in italiano. Alla prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,40 punti.
5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua i testi oggetto delle prove in lingua straniera e gli argomenti del colloquio, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di essi conseguito nella prova orale e nell'eventuale prova facoltativa. L'elenco è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1.

ART. 9.

Graduatorie finali

1. Sono formate quattro graduatorie finali, distinte per profilo. Per ogni graduatoria, il punteggio complessivo di ciascun candidato è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Al punteggio complessivo è aggiunto il punteggio della prova orale facoltativa.
3. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di concorso.
4. Nella formazione delle graduatorie finali si tiene conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.

ART. 10.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregare membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva le graduatorie finali del concorso.

ART. 11.

Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere le prove scritte nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* del 26 settembre 2023, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* saranno pubblicate: le informazioni inerenti al diario delle prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale; l'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonché la data entro la quale dovrà essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
2. Nell'eventualità che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* del 26 settembre 2023, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* saranno altresì pubblicate le informazioni sull'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonché sulla data entro la quale dovrà essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 6. Nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* del secondo venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale -4ª serie speciale* e nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

ART. 12.

Ricorsi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale

concernente i dipendenti della Camera dei deputati, disponibile nel sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it* e consultabile anche attraverso l'applicazione pubblicata all'indirizzo *concorsi.camera.it*, avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186 Roma.

2. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

ART. 13.

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito istituzionale *camera.it*. La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di posta elettronica *concorsi.accesso@camera.it.*

ART. 14.

Informazioni relative al concorso

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, disponibile all'indirizzo *concorsi.camera.it,* raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it*.

ART. 15.

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del Personale, Area reclutamento della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta elettronica *concorsi.datipersonali@camera.it.*

ART. 16.

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga la non veridicità di quanto

autocertificato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato rinnovato.
6. Le graduatorie finali rimangono aperte per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

Allegato A

TITOLI DI ISTRUZIONE PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

a) Laurea magistrale LM-94 ovvero corrispondente laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero corrispondente diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999), secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009.

b) Laurea magistrale LM-36, LM-37, LM-38 ovvero corrispondente laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero corrispondente diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999), secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009.

Allegato B

MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME

Parte I

Prova selettiva (eventuale)

Quesiti sulla prima lingua del profilo prescelto, livello C-2

Parte II

Provescritte

Profilo 1.

- Lingua inglese e seconda lingua, a scelta del candidato, tra francese, spagnolo e tedesco

Profilo 2.

- Lingua francese e lingua inglese

Profilo 3.

- Lingua spagnola e lingua inglese

Profilo 4.

- Lingua tedesca e lingua inglese

Parte III

Prova orale

Profilo 1.

- Lingua inglese e seconda lingua, a scelta del candidato, tra francese, spagnolo e tedesco

Profilo 2.

- Lingua francese e lingua inglese

Profilo 3.

- Lingua spagnola e lingua inglese

Profilo 4.

- Lingua tedesca e lingua inglese

Tutti i profili - Elementi di diritto costituzionale e di ordinamento istituzionale della Camera dei deputati

Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa

Francese
Spagnolo
Tedesco

Arabo
Cinese
Portoghese
Russo

Allegato C

ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE

(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

ART. 8

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita.

Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

ALLEGATO 3

Attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, avente ad oggetto il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni

L'Ufficio di Presidenza

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visto l'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, avente ad oggetto il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni;

visto l'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, che, integrando il citato articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che i trattamenti erogati direttamente dalle assemblee elettive devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni;

considerata la necessità di porre l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nelle condizioni di procedere al cumulo perequativo ai fini dell'adeguamento automatico delle pensioni eventualmente erogate in favore dei deputati cessati dal mandato titolari altresì di trattamento previdenziale corrisposto dalla Camera dei deputati, dando in tal modo attuazione all'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65;

vista la proposta formulata dal Collegio dei deputati Questori nella riunione del 1° giugno 2023;

delibera

1. L'Amministrazione comunica all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), entro il mese di febbraio di ciascun anno, i nominativi dei deputati cessati dal mandato titolari di trattamento previdenziale al 31 dicembre dell'anno precedente e i relativi codici fiscali.
2. A richiesta dell'interessato, l'Amministrazione comunica altresì all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) l'importo del trattamento previdenziale corrisposto, rilevante ai fini del cumulo perequativo previsto dal meccanismo di adeguamento automatico delle pensioni eventualmente erogate all'interessato dall'Istituto stesso o da altri enti erogatori di prestazioni previdenziali.
3. In sede di prima applicazione, le comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 avranno luogo entro il 31 dicembre 2023, con riferimento ai dati relativi all'anno 2021 e all'anno 2022.
4. Il Collegio dei deputati Questori delibera in merito alle questioni connesse all'applicazione della presente deliberazione.

ALLEGATO 4

Adeguamento degli importi delle soglie per gli affidamenti diretti dei contratti pubblici

L'Ufficio di Presidenza

visto l'articolo 64 della Costituzione;

visti gli articoli 39 e 55, comma 6, del Regolamento di Amministrazione e contabilità;

visto l'articolo 50, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

visto l'articolo 224, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede che gli organi costituzionali adeguino i propri ordinamenti ai principi e criteri di cui al nuovo codice dei contratti pubblici nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi costituzionalmente riconosciute;

considerata la necessità, nell'esercizio della propria autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta, di procedere a un adeguamento complessivo del Regolamento di Amministrazione e contabilità alla nuova disciplina in materia di contratti pubblici e, nelle more di tale adeguamento complessivo, di assicurare all'Amministrazione la possibilità di ricorrere ad alcuni strumenti di flessibilità e di semplificazione negli affidamenti, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

vista la proposta formulata dal Collegio dei deputati Questori nella riunione del 28 giugno 2023;

delibera

a decorrere dal 1° luglio 2023 l'Amministrazione procede, ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del Regolamento di Amministrazione e contabilità, all'affidamento diretto dei lavori di importo stimato, IVA esclusa, inferiore a euro 150.000 e dei servizi e delle forniture di importo stimato, IVA esclusa, inferiore a euro 140.000.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di giovedì 13 luglio 2023, ore 9,30

S O M M A R I O

1) Applicazione ai Gruppi parlamentari delle sanzioni per la mancata assunzione di dipendenti di allegato B nell'anno 2022 ..... *Pag.* 37
2) Approvazione del piano di ripartizione del contributo unico e onnicomprensivo da erogare ai Gruppi parlamentari per l'anno 2023 ..... » 37
3) Consulenza per il Fondo di previdenza per il personal ..... » 37
4) Assestamento del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2023 ..... » 37
5) Comunicazione della Consip relativa all'esaurimento del *plafond* dell'Accordo quadro per l'affidamento di "Servizi applicativi in ottica *Cloud (SAC1)*" ..... » 37
6) Dismissione beni ..... » 38
7) Servizi di noleggio con conducente ..... » 38
8) Riqualificazione dello spazio retrostante la cosiddetta "sala veloce" del ristorante al piano Aula di Palazzo Montecitorio ..... » 38
9) Riqualificazione della chiostrina lato impresa di Palazzo Montecitorio ..... » 38
10) Climatizzazione dell'Aula ..... » 38
11) Potenziamento degli impianti di fornitura di aria primaria nelle sedi di commissioni permanenti – intervento per la Commissione Cultura ..... » 38
12) Fornitura di abbonamenti ad agenzie di stampa a titolo sperimentale e gratuito ..... » 38
13) Questioni in materia di trattamenti economici spettanti in favore dei membri degli organi per la tutela giurisdizionale ..... » 38
14) Verifica dei redditi da lavoro ai sensi delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 28 settembre 2011, n. 157, e 30 gennaio 2012, n. 183 ..... » 38
15) Questioni concernenti il regime fiscale dell'assegno vitalizio ..... » 38
16) Questioni relative al trasporto aereo ..... » 38
17) Relazione sui servizi di ristorazione ..... » 38

1) Applicazione ai Gruppi parlamentari delle sanzioni per la mancata assunzione di dipendenti di allegato B nell'anno 2022.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

2) Approvazione del piano di ripartizione del contributo unico e onnicomprensivo da erogare ai Gruppi parlamentari per l'anno 2023.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

3) Consulenza per il Fondo di previdenza per il personal.

Il Collegio autorizza una spesa in relazione alla consulenza in titolo.

4) Assestamento del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2023.

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di manutenzione degli apparati di rete.

5) Comunicazione della Consip relativa all'esaurimento del *plafond* dell'Accordo

quadro per l'affidamento di "Servizi applicativi in ottica *Cloud (SAC1)*".

Il Collegio, in relazione alla comunicazione in titolo, autorizza talune spese in assestamento del programma settoriale dell'Informatica per l'anno 2023 in materia di servizi di gestione applicativa di manutenzione ordinaria, adeguativa ed evolutiva per i settori amministrativi della Camera dei deputati e per la nuova Anagrafe Unificata Legislativa.

6) Dismissione beni.

Il Collegio autorizza la dismissione di attrezzature ed apparati informatici non più funzionanti o eccessivamente obsoleti.

7) Servizi di noleggio con conducente.

Il Collegio autorizza l'integrazione del servizio di autorimessa con il servizio di noleggio con conducente, nell'ambito dello stanziamento previsto dal programma settoriale dell'autorimessa per l'anno 2023.

8) Riqualificazione dello spazio retrostante la cosiddetta "sala veloce" del ristorante al piano Aula di Palazzo Montecitorio.

Il Collegio autorizza talune spese per la riqualificazione di uno spazio presso il ristorante del piano Aula di Palazzo Montecitorio.

9) Riqualificazione della chiostrina lato impresa di Palazzo Montecitorio.

Il Collegio autorizza talune spese per le opere di riqualificazione della chiostrina di Palazzo Montecitorio lato via dell'Impresa.

10) Climatizzazione dell'Aula.

Il Collegio prende atto di una comunicazione relativa alle procedure di climatizzazione dell'Aula.

11) Potenziamento degli impianti di fornitura di aria primaria nelle sedi di commissioni permanenti – intervento per la Commissione Cultura.

Il Collegio autorizza gli oneri relativi alle progettazioni e alle opere edili ed impiantistiche relative al potenziamento degli impianti in titolo.

12) Fornitura di abbonamenti ad agenzie di stampa a titolo sperimentale e gratuito.

Il Collegio autorizza l'abbonamento a titolo gratuito a tre agenzie di stampa per un periodo di sperimentazione fino al 31 dicembre 2023.

13) Questioni in materia di trattamenti economici spettanti in favore dei membri degli organi per la tutela giurisdizionale.

Il Collegio approva una comunicazione sulle questioni in titolo.

14) Verifica dei redditi da lavoro ai sensi delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 28 settembre 2011, n. 157, e 30 gennaio 2012, n. 183.

Il Collegio approva l'esito della verifica in titolo.

15) Questioni concernenti il regime fiscale dell'assegno vitalizio.

Il Collegio approva una comunicazione sulle questioni in titolo.

16) Questioni relative al trasporto aereo.

Il Collegio autorizza il rinnovo di un accordo tariffario relativo alle rotte internazionali fino al 30 giugno 2024.

17) Relazione sui servizi di ristorazione.

Il Collegio prende atto di una relazione sui servizi in titolo ed autorizza talune spese per il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 di incarichi professionali di collaborazione per la gestione

dei servizi di ristorazione.

La riunione termina alle ore 10,10.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a)*, del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito* internet *della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera* a)*, del medesimo Regolamento.*

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di martedì 18 luglio 2023, ore 16,05

S O M M A R I O

1) Assestamento del programma settoriale dell'Informatica per l'anno 2023 ..... *Pag.* 40
2) Installazione di fontanelle per l'erogazione di acqua presso le sedi della Camera ..... » 40
3) Dismissione di beni ..... » 40
4) Assestamento dei programmi settoriali della gestione delle attrezzature e degli allestimenti degli spazi e della logistica per l'anno 2023 ..... » 40
5) Iniziativa di degustazione di prodotti tipici ..... » 40
6) Servizio di fisiochinesiterapia riabilitativa ..... » 40
7) Esame degli ordini del giorno presentati al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno 2023 ..... » 40

1) Assestamento del programma settoriale dell'Informatica per l'anno 2023.

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di fornitura di licenze e servizi accessori relativi all'utilizzo della piattaformaCisco Webexai fini dello svolgimento di alcune attività attraverso la modalità della videoconferenza.

2) Installazione di fontanelle per l'erogazione di acqua presso le sedi della Camera.

Il Collegio autorizza l'installazione di alcune fontanelle per erogare acqua potabile presso le sedi della Camera.

3) Dismissione di beni.

Il Collegio autorizza la dismissione di apparecchi telefonici per l'obsolescenza della tecnologia impiegata.

4) Assestamento dei programmi settoriali della gestione delle attrezzature e degli allestimenti degli spazi e della logistica per l'anno 2023.

Il Collegio approva un assestamento dei programmi in titolo per procedere ad un intervento di smontaggio dell'impianto di guardaroba rotante installato presso il piano Aula del palazzo di Montecitorio.

5) Iniziativa di degustazione di prodotti tipici.

Il Collegio autorizza lo svolgimento dell'iniziativa in titolo.

6) Servizio di fisiochinesiterapia riabilitativa.

Il Collegio autorizza la proroga al 31 marzo 2024 del contratto in essere per i servizi in titolo nelle more dello svolgimento della nuova procedura ad evidenza pubblica.

7) Esame degli ordini del giorno presentati al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno 2023.

Il Collegio procede all'esame degli ordini del giorno presentati al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno 2023 e delibera di sottoporre il proprio parere all'Ufficio di Presidenza.

La riunione termina alle ore 17,30.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a)*, del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito* internet *della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera* a)*, del medesimo Regolamento.*

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di mercoledì 26 luglio 2023, ore 9,35

S O M M A R I O

1) Assestamento del programma settoriale dell'Informatica per l'anno 2023 ..... *Pag.* 42
2) Comunicazione in merito all'ammodernamento del sistema audio-video della Sala Stampa del Palazzo del Seminario ..... » 42
3) Ammodernamento del sistema telefonico della Camera dei deputati ..... » 42
4) Lavori presso la nuova sede della Camera dei deputati di Castelnuovo di Porto ..... » 42
5) Somministrazione a discrezione di derrate alimentari e vini ..... » 42
6) Restauro di un documentario su un'inchiesta parlamentare ..... » 42

1) Assestamento del programma settoriale dell'Informatica per l'anno 2023.

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di affidamento di forniture di beni e servizi per il potenziamento della connettività di rete, di acquisizione di unsoftwaredi rilevazione degli apparati, di forniture per gli allestimenti audio-video e di fornitura di servizi di sviluppo di applicazioni informatiche.

2) Comunicazione in merito all'ammodernamento del sistema audio-video della Sala Stampa del Palazzo del Seminario.

Il Collegio approva la comunicazione in titolo.

3) Ammodernamento del sistema telefonico della Camera dei deputati.

Il Collegio autorizza una spesa per l'acquisizione di apparati di rete in relazione all'intervento di ammodernamento in titolo.

4) Lavori presso la nuova sede della Camera dei deputati di Castelnuovo di Porto.

Il Collegio autorizza l'affidamento dell'intervento per la realizzazione di un nuovo corpo di guardia presso la sede di Castelnuovo di Porto.

5) Somministrazione a discrezione di derrate alimentari e vini.

Il Collegio delibera in merito alla somministrazione in titolo con riferimento alle nuove soglie di affidamento.

6) Restauro di un documentario su un'inchiesta parlamentare.

Il Collegio autorizza una spesa per l'intervento di restauro in titolo.

La riunione termina alle ore 10,05.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a)*, del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le*

collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet *della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera* a)*, del medesimo Regolamento.*

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di mercoledì 26 luglio 2023, ore 13,35

S O M M A R I O

1) Parere sugli ordini del giorno al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2023 ..... *Pag.* 44

1) Parere sugli ordini del giorno al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2023.

Il Presidente Fontana avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati con riferimento al progetto di bilancio della Camera dei deputati per il 2023.

Con riguardo all'ammissibilità, ricorda che i relativi criteri, secondo la prassi consolidata, attengono ai principi generali dell'ordinamento e al quadro regolamentare delle competenze degli organi della Camera.

Tali criteri sono, in particolare, riconducibili all'esigenza di assicurare la compatibilità degli ordini del giorno con l'ordinamento interno, in termini di rispetto delle sfere di competenza e di autonomia attribuite ai vari organi parlamentari.

Essi sono inoltre funzionali a garantire che le decisioni dell'Assemblea non prefigurino interventi in contrasto con i principi generali dell'ordinamento, come individuati anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, o con limiti di contenuto o garanzie procedurali fissati dalla legge.

Avverte quindi che, tenuto conto dei richiamati criteri, sono da ritenersi inammissibili: gli ordini del giorno Francesco Silvestri n. 27, limitatamente alla prima parte del dispositivo fino alle parole "e, comunque," e Mulè n. 45, in quanto volti ad attribuire all'Ufficio di Presidenza funzioni di iniziativa legislativa finalizzata a modificare la legge n. 1261 del 1965, nella parte relativa al parametro di determinazione dell'indennità parlamentare e della sua rivalutazione oggetto, ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, di espressa riserva di legge. Come è noto, l'iniziativa legislativa è nel nostro ordinamento costituzionale attribuita, tra gli altri, ai singoli parlamentari, e dunque anche ai singoli membri dell'Ufficio di Presidenza, ma non all'organo collegiale "Ufficio di Presidenza" nel suo complesso.

L'ordine del giorno Alessandro Colucci n. 47 può essere considerato ammissibile ove interpretato in senso conforme alla Costituzione, escludendo che esso possa essere inteso nel senso di prevedere l'assunzione, da parte della Camera dei deputati, del personale esterno ivi richiamato in contrasto con il principio costituzionale dell'accesso per pubblico concorso e con l'articolo 51 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera.

Invita, quindi, il Questore Trancassini a riferire sulle proposte di parere del Collegio dei Questori sugli ordini del giorno presentati.

Per economia dei lavori invita a procedere prima all'espressione di tutte le proposte di parere formulate su ciascun ordine del giorno e successivamente agli interventi che i membri dell'Ufficio di Presidenza vorranno svolgere sui

singoli pareri.

Il Questore Trancassini prima di entrare nel merito degli ordini del giorno, ritiene opportuno svolgere alcune precisazioni. Ricorda che, sulla base della prassi oramai consolidata, tutti gli ordini del giorno debbono intendersi quale invito, rivolto al Collegio dei Questori o all'Ufficio di Presidenza, a valutare l'opportunità di operare nel senso indicato dai rispettivi dispositivi.

Precisa inoltre che il giudizio formulato in merito agli ordini del giorno ha riguardo esclusivamente alle parti dispositive. Per quanto attiene alle parti motive, anche in questo caso sulla base di una prassi consolidata, il Collegio non propone alcuna riformulazione per ragioni di economia procedurale, senza che ciò comporti adesione o meno alle affermazioni ivi contenute. Alle premesse il Collegio farà riferimento esclusivamente nei casi in cui lo ritenga funzionale ad una più compiuta argomentazione delle motivazioni poste a base dei pareri formulati.

Resta inteso che, ove le riformulazioni proposte non siano accolte dai presentatori degli ordini del giorno, si intenderà che il parere sugli stessi è contrario.

Dà a questo punto lettura delle proposte di parere formulate dal Collegio dei Questori.

Ordine del giorno n. 1 Gallo accolto con la seguente riformulazione «a valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dei limiti derivanti dall'autonomia negoziale, alla quale è demandata la definizione dei rapporti di lavoro tra Gruppi parlamentari e loro dipendenti, iniziative volte a valorizzare le competenze professionali del personale di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012, con particolare riferimento ai dipendenti cosiddetti "inoptati"». L'ordine del giorno è identico all'ordine del giorno Mari n. 54.

L'ordine del giorno n. 2, Pastorino, è accolto con la seguente riformulazione "invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di dare attuazione all'ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 10/10, accolto nella seduta del 27 luglio 2022, verificando la possibilità di affrontare il tema nella prossima contrattazione, una volta esaurito il confronto sulle materie individuate come prioritarie dagli Organi di direzione politica".

L'ordine del giorno n. 3, Pastorino è accolto con la seguente riformulazione "nel senso di premettere agli impegni le seguenti parole: "valutare, per i profili rispettivamente interessati, l'adozione delle seguenti iniziative, ferme restando le esigenze di trasparenza, tutela dei diritti personali e valorizzazione delle professionalità dei collaboratori:". Il parere è il medesimo anche per i primi tre impegni degli ordini del giorno Magi n. 16, Ubaldo Pagano n. 42, Lacarra n. 43, Stefanazzi n. 44 e De Monte n. 46 e per il primo e il secondo impegno dell'ordine del giorno Soumahoro n. 6.

Ordine del giorno n. 4 Pastorino accolto con la seguente riformulazione "premettere agli impegni le seguenti parole: "valutare, per i profili rispettivamente interessati, l'adozione delle seguenti iniziative, ferme restando le esigenze di trasparenza, tutela dei diritti personali e valorizzazione delle professionalità dei collaboratori:". Al punto 1: riformulare nel seguente modo "a valutare una rivisitazione della disciplina per meglio contemperare l'esigenza di supporto funzionale, connessa al ruolo dei collaboratori rispetto all'esercizio del mandato parlamentare nell'ambito di una complessiva analisi volta anche a una semplificazione e razionalizzazione del tipo di accesso". Al punto 2 aggiungere infine: "compatibilmente con la verifica degli oneri connessi al reperimento degli ulteriori spazi". Il parere è il medesimo anche per il quinto impegno degli ordini del giorno Magi n. 16, Ubaldo Pagano n. 42, Lacarra n. 43, Stefanazzi n. 44 e De Monte n. 46. Il parere con riformulazione del punto 1 è il medesimo anche per l'ordine del giorno De Maria n. 21. Il parere con riformulazione del punto 2 è il medesimo dell'ordine del giorno Casu n. 18.

L'ordine del giorno n. 5, Pastorino, accolto con la seguente riformulazione "a proseguire nell'approfondimento della posizione economica dei collaboratori dei deputati e delle relative misure

finanziarie, secondo linee di sostenibilità e semplificazione". Il parere è il medesimo anche per il quarto impegno degli ordini del giorno Magi n. 16, Ubaldo Pagano n. 42, Lacarra n. 43, Stefanazzi n. 44 e De Monte n. 46.

L'ordine del giorno n. 6, Soumahoro, è accolto con la seguente riformulazione nel senso di premettere agli impegni le seguenti parole: "valutare, per i profili rispettivamente interessati, l'adozione delle seguenti iniziative, ferme restando le esigenze di trasparenza, tutela dei diritti personali e valorizzazione delle professionalità dei collaboratori:" e di sopprimere il terzo l'impegno del dispositivo. Il parere è il medesimo anche per il secondo e terzo impegno degli ordini del giorno Pastorino n. 3, Magi n. 16, Ubaldo Pagano n. 42, Lacarra n. 43, Stefanazzi n. 44 e De Monte n. 46.

L'ordine del giorno Ciocchetti n. 7 è ritirato.

L'ordine del giorno Cavandoli, Rossi, Castiglione, Del Barba n. 8 è accolto con la seguente riformulazione "a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a valorizzare le competenze professionali acquisite dai soggetti iscritti all'Allegato B della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e a consolidarne la continuità occupazionale". Il parere è il medesimo anche per il quarto impegno dell'ordine del giorno De Maria n. 19.

L'ordine del giorno n. 9, Zaratti è accolto. L'intervento è comunque in corso di attuazione. Il parere è il medesimo anche per l'ordine del giorno Ilaria Fontana n. 29.

L'ordine del giorno Zaratti n. 10 è accolto compatibilmente con la tipologia dei locali che si prestino all'utilizzo di tali temporizzatori.

L'ordine del giorno n. 11 Zaratti è accolto.

L'ordine del giorno n. 12 Zaratti è accolto con la seguente riformulazione "a valutare l'opportunità di proseguire nel reperimento di spazi per il parcheggio di biciclette e di prevedere il ripristino a Palazzo Montecitorio degli spazi, utilizzati per altri fini durante la pandemia, da destinare a spogliatoi e deposito di caschi ed altri oggetti da parte di soggetti che utilizzano biciclette e monopattini".

L'ordine del giorno n. 13 Maccanti, Giachetti, Palombi, Colucci, De Maria, Patriarca è accolto.

L'ordine del giorno n. 14, Sbardella, è accolto.

L'ordine del giorno n. 15 Caiata ed altri, è accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato "a valutare l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni volte a prevedere che l'abbigliamento dei deputati, dei dipendenti e di tutti gli altri frequentatori delle sedi della Camera sia consono alle esigenze di rispetto della dignità e del decoro dell'Istituzione". Il parere è il medesimo anche per l'ordine del giorno Semenzato n. 49.

L'ordine del giorno n. 16, Magi, è accolto con la seguente riformulazione: premettere agli impegni le seguenti parole: "valutare, per i profili rispettivamente interessati, l'adozione delle seguenti iniziative, ferme restando le esigenze di trasparenza, tutela dei diritti personali e valorizzazione delle professionalità dei collaboratori".

Con riferimento al quarto impegno "a proseguire nell'approfondimento della posizione economica dei collaboratori dei deputati e delle relative misure finanziarie, secondo linee di sostenibilità e semplificazione".

Con riferimento al quinto impegno: al punto 1: riformulare nel seguente modo "a valutare una rivisitazione della disciplina per meglio contemperare l'esigenza di supporto funzionale, connessa al ruolo dei collaboratori rispetto all'esercizio del mandato parlamentare nell'ambito di una complessiva analisi volta anche a una semplificazione e razionalizzazione del tipo di accesso"; al punto 2 aggiungere infine: "compatibilmente con la verifica degli oneri connessi al reperimento degli ulteriori spazi". Il parere è il medesimo anche per gli identici ordini del giorno Ubaldo Pagano n. 42, Lacarra n. 43, Stefanazzi n. 44 e De Monte n. 46.

Il parere sui primi tre impegni è il medesimo anche per gli ordini del giorno Pastorino n. 3 e per il primo e il secondo impegno dell'ordine del giorno Soumahoro n. 6.

Il parere sul quarto impegno è il medesimo dell'ordine del giorno Pastorino n. 5.

Il parere sul quinto impegno è il medesimo

dell'ordine del giorno Pastorino n. 4 e il parere sul punto 1 del quinto impegno è il medesimo dell'ordine del giorno De Maria n. 21.

L'ordine del giorno n. 17 De Maria e Vaccari è accolto compatibilmente con la recettività delle strutture di ristorazione in orari idonei ad evitare situazioni di sovraffollamento e criticità in ordine ai profili di sicurezza sul luogo di lavoro.

L'ordine del giorno n. 18, Casu, è accolto con la seguente riformulazione nel senso di aggiungere infine "compatibilmente con la verifica degli oneri connessi al reperimento degli ulteriori spazi". Il parere è il medesimo del punto 2 dell'ordine del giorno Pastorino n. 4.

L'ordine del giorno n. 19, De Maria e Vaccari è accolto con riferimento al primo impegno. Il secondo, terzo e quarto impegno sono accolti a condizione che siano così riformulati: "a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a valorizzare le competenze professionali acquisite dai soggetti iscritti all'Allegato B della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e a consolidarne la continuità occupazionale". Il parere sul secondo, terzo e quarto impegno è il medesimo dell'ordine del giorno Cavandoli n. 8.

L'ordine del giorno De Maria n. 20 è accolto con la seguente riformulazione "a valutare la possibilità, sulla base dei risultati della gestione dell'esercizio in corso, che troveranno evidenza nel relativo conto consuntivo, di destinare le risorse che eventualmente si renderanno disponibili a finalità di pubblico interesse individuate con appositi atti di indirizzo, con particolare riferimento alla ricostruzione dei territori e al sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023".

L'ordine del giorno De Maria e Vaccari n. 21 è accolto con la seguente riformulazione "a valutare una rivisitazione della disciplina per meglio contemperare l'esigenza di supporto funzionale, connessa al ruolo dei collaboratori rispetto all'esercizio del mandato parlamentare nell'ambito di una complessiva analisi volta anche a una semplificazione e razionalizzazione del tipo di accesso". Il parere è il medesimo anche per il punto 1 dell'ordine del giorno Pastorino n. 4 e del quinto impegno punto 1 degli ordini del giorno Magi n. 16, Ubaldo Pagano n. 42, Lacarra n. 43, Stefanazzi n. 44 e De Monte n. 46.

L'ordine del giorno Di Maria e Vaccari n. 22 è accolto.

Per l'ordine del giorno Benigni e Patriarca n. 23 vi è un invito al ritiro, altrimenti parere contrario.

Anche per l'ordine del giorno Nevi e Patriarca n. 24 vi è un invito al ritiro altrimenti parere contrario.

L'ordine del giorno Patriarca n. 25 è accolto, ma comunque è già in corso di attuazione.

L'ordine del giorno Silvestri Francesco e altri n. 26 è accolto, il parere è il medesimo dell'ordine del giorno Foti n. 53.

Per l'ordine del giorno Silvestri Francesco e altri n. 27: invito al ritiro, altrimenti inammissibile, limitatamente alla prima parte del dispositivo fino alle parole "e comunque"; accolto per la seconda parte del dispositivo. Il parere è identico a quello dell'ordine del giorno Mulè n. 45.

L'ordine del giorno Ricciardi Marianna n. 28 è accolto.

L'ordine del giorno Ilaria Fontana n. 29 è accolto, il parere è il medesimo dell'ordine del giorno Zaratti n. 9.

L'ordine del giorno Pavanelli e altri n. 30 è accolto.

L'ordine del giorno Ascari e Morfino n. 31 è accolto nel senso che l'iniziativa illustrata nell'ordine del giorno sarà oggetto di esame da parte del Comitato per le pari opportunità dell'Ufficio di Presidenza in via di costituzione nell'ambito di una riflessione più complessiva in ordine alle diverse misure da intraprendere in materia.

L'ordine del giorno Fede n. 32 è accolto, nel senso che saranno attivati gli opportuni contatti con le autorità comunali trattandosi di area non nella disponibilità della Camera dei deputati.

L'ordine del giorno De Raho e Morfino n. 33 è accolto.

L'ordine del giorno Caramiello n. 34 è accolto, compatibilmente con l'individuazione di locali da dedicare alla consumazione dei pasti sulla base della disponibilità degli spazi

esistenti.

L'ordine del giorno Sergio Costa e altri n. 35 è accolto, nel senso che sarà valutata l'adozione di un progetto complessivo sulla mobilità sostenibile le cui misure attuative saranno oggetto di informativa periodica al Collegio dei Questori.

L'ordine del giorno Sergio Costa e altri n. 36 è stato ritirato.

L'ordine del giorno Sportiello n. 37 è accolto.

L'ordine del giorno Sportiello n. 38 accolto, nel senso di prevedere un impegno a valutare nell'ambito di una riflessione complessiva soluzioni come quella dello spazio bimbi già esistente.

L'ordine del giorno Dell'Olio n. 39 è accolto, ferme restando le attribuzioni regolamentari e organizzative dei competenti organi.

L'ordine del giorno Donno n. 40 è accolto con la seguente riformulazione "invita per le rispettive competenze l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, ferme restando le attribuzioni regolamentari e organizzative dei competenti organi, a prevedere soluzioni tecnologiche idonee a favorire sia in Commissione che in Assemblea un migliore coordinamento dei tempi tra la messa a disposizione digitale dei testi e i termini per le attività di competenza dei deputati e dei Gruppi parlamentari con specifico riguardo ai seguenti aspetti: …".

L'ordine del giorno n. 41, Ilaria Fontana e Sergio Costa è accolto.

L'ordine del giorno Ubaldo Pagano n. 42 è accolto con la riformulazione già illustrata, in quanto identico agli ordini del giorno Magi n. 16, Lacarra n. 43, Stefanazzi n. 44, De Monte n. 46, Pastorino n. 3, Pastorino n. 4, Pastorino n. 5 e De Maria n. 21.

L'ordine del giorno Lacarra n. 43 è accolto con le riformulazioni illustrate in relazione agli ordini del giorno Pastorino n. 3 e 5, e Magi n. 16.

L'ordine del giorno Stefanazzi, n. 44, è accolto con la stessa riformulazione illustrate per gli ordini del giorno Magi, Pastorino e Ubaldo Pagano.

Per l'ordine del giorno Mulé e Patriarca n. 45 vi è l'invito al ritiro altrimenti è inammissibile; il parere è il medesimo anche per l'ordine del giorno Francesco Silvestri n. 27.

L'ordine del giorno De Monte n. 46 è accolto con la stessa riformulazione illustrata per gli ordini del giorno Magi, Pagano, Stefanazzi e Pastorino.

L'ordine del giorno Colucci Alessandro n. 47 è accolto, a condizione che sia così riformulato "valutare l'opportunità di prevedere meccanismi volti a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da parte del personale esterno anche nell'ambito della più generale istruttoria relativa all'ordine del giorno n. 52".

L'ordine del giorno Bicchielli n. 48 è accolto, subordinatamente alla sussistenza di spazi disponibili e alla definizione di nuovi criteri da parte del Collegio dei Questori per l'assegnazione degli spazi ai Gruppi parlamentari.

L'ordine del giorno Semenzato n. 49 è accolto, a condizione che il dispositivo sia così riformulato "a valutare l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni volte a prevedere che l'abbigliamento dei deputati, dei dipendenti e di tutti gli altri frequentatori delle sedi della Camera sia consono alle esigenze di rispetto della dignità e del decoro dell'Istituzione". Il parere è il medesimo anche per l'ordine del giorno Caiata n. 15.

L'ordine del giorno Romano n. 50 è accolto, con la seguente riformulazione "a valutare l'opportunità di modificare le vigenti disposizioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sulla ripartizione del contributo unico e onnicomprensivo a carico del bilancio della Camera in favore dei Gruppi al fine di prevedere che le stesse, ferme restando le iniziative di competenza della Giunta per il Regolamento volte a riformare l'articolo 15 anche al fine di renderlo più omogeneo con la corrispondente disposizione del Regolamento del Senato, consentano l'attribuzione di una quota del citato contributo in misura fissa a tutti i Gruppi al fine di soddisfare le esigenze minime comuni e la restante quota in proporzione alla rispettiva consistenza numerica".

L'ordine del giorno Lupi n. 51 è accolto con la seguente riformulazione "a valutare l'opportunità di avviare un confronto con i

competenti organi del Senato della Repubblica volto a verificare la possibilità di una convergenza della disciplina di istituti comuni ai due rami del Parlamento, ferme restando le competenze della Giunta per il Regolamento sulla modifica delle norme regolamentari".

L'ordine del giorno Messina, Iezzi e Alessandro Colucci n. 52 è accolto.

L'ordine del giorno Foti e Donzelli 53 è accolto.

L'ordine del giorno Mari n. 54 è accolto con la seguente riformulazione "a valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dei limiti derivanti dall'autonomia negoziale, alla quale è demandata la definizione dei rapporti di lavoro tra Gruppi parlamentari e loro dipendenti, iniziative volte a valorizzare le competenze professionali del personale di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012". Il parere è lo stesso di quello illustrato sull'ordine del giorno Gallo n. 1.

L'ordine del giorno Squeri n. 55 è accolto con la seguente riformulazione "a proseguire nell'approfondimento della posizione economica dei collaboratori dei deputati e delle relative misure finanziarie, secondo linee di sostenibilità e semplificazione", identico al Pastorino, Maggi e Pagano.

L'ordine del giorno Mollicone n. 56 è accolto a condizione che sia così riformulato "a proseguire l'attività di valorizzazione e promozione del proprio patrimonio artistico nella prospettiva della massima fruibilità al pubblico".

Il Presidente Fontana propone, per il prosieguo dei lavori, di procedere nel senso di dare per approvati i pareri sui quali il Collegio dei Questori si è espresso all'unanimità, mentre i pareri sui quali non sia stata raggiunta l'unanimità potrebbero essere esaminati e votati singolarmente.

(L'Ufficio di Presidenza concorda)

Il Presidente Fontana ricorda quindi ai colleghi che il Collegio dei Questori ha espresso un parere non unanime sui seguenti 14 ordini del giorno: numeri 1, 2, 8, 12, 13, 15, 19, 22, 47, 49, 50, 51, 52 e 54.

Chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire in merito all'ordine del giorno n. 1, Gallo, sul quale vi è stata l'astensione del Questore Scerra.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di parere illustrata dal Questore Trancassini sull'ordine del giorno n. 1, Gallo.

Il Presidente Fontana chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire in merito all'ordine del giorno n. 2, Pastorino, sul quale vi è stata l'astensione del Questore Scerra.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di parere illustrata dal Questore Trancassini sull'ordine del giorno n. 2, Pastorino.

Il Presidente Fontana chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire in merito all'ordine del giorno n. 8, Cavandoli, sul quale vi è stata l'astensione del Questore Scerra.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di parere illustrata dal Questore Trancassini sull'ordine del giorno n. 8, Cavandoli.

Il Presidente Fontana chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire in merito all'ordine del giorno n. 12, Zaratti, sul quale vi è stato il parere contrario del Questore Scerra.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di parere illustrata dal Questore Trancassini sull'ordine del giorno n. 12, Zaratti.

Il Presidente Fontana chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire in merito all'ordine del giorno n. 13, Maccanti, sul quale vi è stato il parere contrario del Questore Scerra.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di parere illustrata dal Questore Trancassini sull'ordine del giorno n. 13, Maccanti.

Il Presidente Fontana chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire in merito all'ordine del giorno n. 15, Caiata, sul quale vi è stato il parere contrario del Questore Scerra.

La Vicepresidente Ascani, premesso di non condividere in linea di principio l'esigenza di una regolamentazione in materia di abbigliamento, ritenendo che deputati, dipendenti e frequentatori delle sedi della Camera siano in grado di rispettare in autonomia la dignità e il decoro dell'Istituzione, non concorda con la riformulazione prospettata, reputandola eccessivamente generica rispetto al testo originario dell'ordine del giorno il quale, pur se a suo avviso non condivisibile, conteneva indicazioni più precise. Per tali ragioni preannunzia il suo voto contrario.

Dopo che il Vicepresidente Costa ha dichiarato di condividere le considerazioni della Vicepresidente Ascani, il Questore Trancassini, nel ricordare che l'ordine del giorno è un invito a valutare l'opportunità dell'intervento in esso prefigurato, afferma che per quanto la questione dell'abbigliamento possa considerarsi scontata, non può eludersi il fatto che alcuni deputati abbiano chiesto di considerare la possibilità di introdurre delle regole in materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di parere illustrata dal Questore Trancassini sull'ordine del giorno n. 15, Caiata.

Il Presidente Fontana chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire in merito all'ordine del giorno n. 19, De Maria, sul quale vi è stato il parere contrario del Questore Scerra.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di parere illustrata dal Questore Trancassini sull'ordine del giorno n. 19, De Maria.

La Vicepresidente Ascani, in ragione del fatto che il Gruppo di appartenenza non ha un rappresentante in seno al Collegio dei Questori, chiede di poter intervenire sull'ordine del giorno n. 20, De Maria, riformulato con parere unanime del Collegio. Esprime quindi perplessità sulla riformulazione proposta osservando che, rispetto all'intento dell'ordine del giorno di destinare eventuali avanzi di gestione a favore delle popolazioni dei territori colpiti dall'alluvione, il nuovo dispositivo aggiungerebbe ulteriori finalità di pubblico interesse, non previste dall'intervento originario. Preannunzia che, per tale ragione, non parteciperanno alla votazione su tale riformulazione.

Il Questore Trancassini chiarisce che la riformulazione proposta era volta a rendere più estensivo il contenuto dell'ordine del giorno, ma si dichiara disponibile a riformularne il dispositivo sopprimendo l'inciso contestato.

Il Presidente Fontana afferma che l'ordine del giorno n. 20, De Maria sarà quindi riformulato nel senso di sopprimere l'inciso riguardante le finalità di pubblico interesse.

(L'Ufficio di Presidenza prende atto)

Il Presidente Fontana chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire in merito all'ordine del giorno n. 22, De Maria, Vaccari, sul quale vi è stata l'astensione del Questore Scerra.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di parere illustrata dal Questore Trancassini sull'ordine del giorno n. 22, De Maria, Vaccari.

Il Presidente Fontana chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire in merito all'ordine del giorno n. 47, Alessandro Colucci, sul quale vi è stato il parere contrario del Questore Scerra.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di parere illustrata dal Questore Trancassini sull'ordine del giorno n. 47, Alessandro Colucci.

Il Presidente Fontana chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire in merito all'ordine del giorno n. 49, Semenzato, con la medesima riformulazione già indicata per l'ordine del giorno n. 15, Caiata, sulla quale vi è stato il parere contrario del Questore Scerra.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di parere illustrata dal Questore Trancassini sull'ordine del giorno n. 49, Semenzato.

Il Presidente Fontana chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire in merito all'ordine del giorno n. 50, Romano, sul quale vi è stato il parere contrario del Questore Scerra.

La Vicepresidente Ascani dichiara di condividere in linea di principio l'esigenza dei Gruppi parlamentari più piccoli di disporre di una dotazione minima che consenta il soddisfacimento delle esigenze di base comuni a tutti i Gruppi, tuttavia esprime la propria contrarietà alla proposta contenuta nell'ordine del giorno in esame atteso che essa verrebbe soddisfatta attraverso una riduzione delle risorse destinate ai Gruppi maggiori, non essendo previsto un aumento dell'ammontare del contributo unico in favore dei Gruppi. Ritiene in proposito che i Gruppi maggiormente rappresentativi abbiano diritto a una dotazione maggiore.

Il deputato Segretario Zaratti, pur comprendendo le ragioni espresse dalla collega Ascani, fa presente che vi è un nucleo insopprimibile di attività che ogni Gruppo parlamentare deve svolgere, indipendentemente dalla consistenza numerica. Si dichiara quindi a favore dell'intervento previsto, che intenderebbe garantire a tutti i Gruppi le risorse minime necessarie per poter essere funzionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di parere illustrata dal Questore Trancassini sull'ordine del giorno n. 50, Romano.

Il Presidente Fontana chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire in merito all'ordine del giorno n. 51, Lupi, sul quale vi è stato il parere contrario del Questore Scerra.

Dopo che il Vicepresidente Mulé ha chiesto chiarimenti in ordine alla portata dell'intervento previsto nell'ordine del giorno, il Questore Trancassini fa presente che sono in corso contatti con i colleghi Questori del Senato per confrontarsi su una pluralità di istituti che sono allo stato soggetti a discipline differenti fra i due rami del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di parere illustrata dal Questore Trancassini sull'ordine del giorno n. 51, Lupi.

Il Presidente Fontana chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire in merito all'ordine del giorno n. 52, Messina, sul quale vi è stato il parere contrario del Questore Scerra.

Il deputato Segretario Vaccari esprime perplessità sul contenuto dell'ordine del giorno, ritenendo che la prospettiva della costituzione di una società in house per la gestione di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari sarebbe una soluzione gravosa per la Camera e non efficace per dare risposta alle esigenze di garanzia delle condizioni lavorative e retributive dei dipendenti delle ditte esterne che prestano servizi per l'Istituzione. Nel suggerire che tali finalità, del tutto condivisibili, possano essere perseguite attraverso altri strumenti, preannunzia il voto contrario sull'ordine del giorno e auspica che gli approfondimenti che si prevede di svolgere in materia siano oggetto della più ampia condivisione prima di essere sottoposti all'Ufficio di Presidenza.

Dopo che il deputato Segretario Della Vedova, nell'associarsi alle perplessità espresse

dal collega Vaccari, ha dichiarato di ritenere opportuno disporre di un quadro più approfondito in materia, ai fini di una decisione più consapevole sull'argomento, il deputato Segretario Zaratti, pur comprendendo le perplessità dei colleghi, preannunzia il proprio voto favorevole sull'ordine del giorno, condividendone il dispositivo anche nella prospettiva di affrontare la questione, più volte sollevata in Ufficio di Presidenza, relativa alla tutela delle condizioni lavorative dei dipendenti delle ditte esterne che operano presso la Camera.

Il Questore Scerra si dichiara contrario all'ordine del giorno, non ritenendo opportuno, anche attesa la prossima scadenza di taluni appalti, cambiare le attuali modalità di gestione dei servizi presso la Camera a favore di una soluzione, quella del ricorso a società in house, che potrebbe comportare, a suo avviso, una serie di incognite relative agli aspetti finanziari e gestionali.

Afferma che l'esigenza, che condivide, di tutelare le condizioni di lavoro dei dipendenti delle ditte esterne, potrebbe essere soddisfatta attraverso altre modalità, ad esempio incidendo sulle clausole sociali.

Il Questore Trancassini ritiene che l'ordine del giorno costituisca l'occasione per affrontare concretamente la questione, più volte sollevata in sede di Ufficio di Presidenza, delle condizioni lavorative dei dipendenti delle società di servizi che operano presso la Camera. Esso, infatti, invita a svolgere un approfondimento su quali siano gli strumenti di gestione dei servizi più idonei al fine di migliorarne l'efficienza, ottimizzare la spesa ad essi relativa e, appunto, innalzare le garanzie retributive di quei lavoratori, ricordando come l'applicazione, già in atto, della clausola sociale non impedisca il permanere di diverse criticità. Precisa che ogni proposta in merito alla possibilità di costituire una società in house dovrà comunque essere sottoposta all'esame dell'Ufficio di Presidenza.

La Vicepresidente Ascani, nel ricordare come il miglioramento della condizione lavorativa dei dipendenti delle ditte esterne sia un obiettivo condiviso da tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza, riferisce come nel corso della propria esperienza istituzionale abbia maturato cautele nei confronti delle società in house, sotto il profilo, in particolare, dei costi di gestione. Propone quindi di modificare l'ordine del giorno nel senso di sopprimere l'inciso relativo alla eventuale costituzione di società in house, dichiarandosi disponibile a impegnarsi nella valutazione di soluzioni alternative, anche in vista della prossima scadenza di appalti ricordata dal Questore Scerra.

Dopo che il Vicepresidente Costa ha suggerito che in caso di accoglimento della proposta della Vicepresidente Ascani si possa costituire un gruppo di lavoro per l'elaborazione di una proposta in materia da sottoporre in tempi rapidi all'Ufficio di Presidenza, il Questore Trancassini dichiara di non condividere la modifica proposta dalla Vicepresidente Ascani, ritenendo preferibile che tutte le soluzioni possibili siano vagliate. Propone, al riguardo, un metodo di lavoro che preveda di dar conto periodicamente, anche in maniera informale, ai membri dell'Ufficio di Presidenza dello stato di avanzamento del lavoro istruttorio. Al riguardo fa presente che le valutazioni verranno operate non dai Questori in solitaria ma con l'apporto degli Uffici e, se necessario, anche di soggetti esterni; in relazione alle scadenze contrattuali cui ha fatto riferimento il Questore Scerra segnala che in pendenza dell'istruttoria si potrà fare ricorso, se del caso, alle proroghe di tali contratti.

Il deputato Segretario Zaratti suggerisce di riformulare l'ordine del giorno introducendo la proposta del Vicepresidente Costa di costituire un gruppo di lavoro all'interno dell'Ufficio di Presidenza per valutare, tra le diverse ipotesi allo studio, anche quella della costituzione di una società in house. Ciò consentirebbe, a suo avviso, di affrontare la tale questione in modo maggiormente condiviso.

Dopo che il deputato Segretario Traversi ha dichiarato di condividere la proposta del collega Zaratti, la Vicepresidente Ascani, pur apprezzando le intenzioni dei colleghi che l'hanno preceduta, non ritiene necessaria la creazione di un apposito gruppo di lavoro, rientrando la materia nelle competenze dei Questori. Ribadisce l'avviso che espungere dall'ordine del giorno il riferimento alla costituzione di una società in house non impedirebbe di vagliare la praticabilità di tale soluzione, mentre mantenerne il riferimento esplicito renderebbe evidente che vi sia già una indicazione a suo favore. Per tale ragione, se la proposta di modifica non verrà accolta, manterrà il suo voto contrario.

Dopo che il Questore Scerra, nel condividere le considerazioni della Vicepresidente Ascani, ha affermato che la riformulazione dell'ordine del giorno nel senso proposto dalla collega condurrebbe a una maggiore convergenza sullo stesso, il Presidente Fontana constata la contrarietà della maggioranza dei Questori a riformulare l'ordine del giorno nel senso di sopprimere le parole "anche mediante l'eventuale costituzione di società in house".

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di parere illustrata dal Questore Trancassini sull'ordine del giorno n. 52, Messina.

Il Presidente Fontana chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire in merito all'ordine del giorno n. 54, Mari, con la medesima riformulazione già indicata per l'ordine del giorno n. 1, Caiata, sulla quale vi è stata l'astensione del Questore Scerra.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di parere illustrata dal Questore Trancassini sull'ordine del giorno n. 54, Mari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Fontana avverte che i deputati Questori riferiranno all'Assemblea i pareri espressi nella presente riunione.

(L'Ufficio di Presidenza concorda)

Comunicazioni in ordine a una richiesta di acquisizione di atti versati all'Archivio storico.

Il Presidente Fontana ricorda che nella riunione del 20 giugno scorso l'Ufficio di Presidenza aveva espresso parere favorevole alla trasmissione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze di copia dei resoconti stenografici, richiesti per ragioni investigative, di tre audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince, che ha operato nella XVIII legislatura, su cui la medesima Commissione ha apposto, in tutto o in parte, il segreto funzionale.

Il 23 giugno scorso ha, pertanto, comunicato al Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Firenze "che il rilascio di copia si intende limitato alla sola consultazione da parte dell'autorità giudiziaria procedente" invitandolo "a voler individuare le opportune cautele di riservatezza cui sottoporre le copie acquisite, ferma restando la possibilità, ove se ne presenti l'esigenza, di richiederne la declassificazione".

Lo scorso 18 luglio è pervenuta la risposta da parte del Procuratore richiedente, il quale ha formulato alcune osservazioni relative all'utilizzo, nel procedimento penale, dei resoconti trasmessi.

Considerata la natura tecnica dell'argomento, da la parola al Segretario generale per l'illustrazione dei punti più rilevanti.

Il Segretario generale ricorda che il Presidente della Camera, a seguito dell'esame in Ufficio di Presidenza della richiesta formulata dal Procuratore della Repubblica di Firenze, aveva inviato allo stesso una nota il 23 giugno, munendo l'invio, conformemente a quanto convenuto, con l'avvertenza che gli atti trasmessi continuavano ad essere coperti dal segreto funzionale. La trasmissione, quindi,

si intendeva fatta esclusivamente all'autorità giudiziaria procedente, la quale avrebbe dovuto adottare le cautele necessarie per garantire l'integrità del segreto funzionale. Essa avrebbe potuto in ogni caso avanzare domanda di declassificazione, e quindi la questione sarebbe stata riproposta all'Ufficio di Presidenza per tale, diversa, finalità. Con nota del 17 luglio 2023, il magistrato richiedente ha risposto al Presidente della Camera, esprimendo l'avviso che l'unica disposizione che regolerebbe la fattispecie in atto sarebbe l'articolo 117 del codice di procedura penale, il quale prevede – in via generale – la possibilità per il pubblico ministero di acquisire, durante le indagini, atti di altri procedimenti penali anche in deroga al segreto istruttorio ai sensi dell'articolo 329 c.p.p.

Secondo il procuratore della Repubblica di Firenze, tanto si evincerebbe dalla stessa delibera istitutiva della Commissione d'inchiesta, al cui articolo 4 è previsto che la medesima Commissione poteva richiedere atti dall'autorità giudiziaria e quest'ultima avrebbe provveduto "ai sensi dell'articolo 117 c.p.p.".

Ne deriverebbe, secondo il magistrato, che la trasmissione da parte della Camera del 23 giugno scorso sarebbe avvenuta secondo l'articolo 117 citato e l'ufficio del pubblico ministero di Firenze altro onere non avrebbe che quello di osservare il segreto istruttorio, ai sensi dell'articolo 329 c.p.p., il quale – come noto – si esaurisce al più tardi al termine delle indagini preliminari. La conseguenza pratica di questa tesi sarebbe che – concluse le indagini – gli atti inviati alla procura di Firenze diverrebbero accessibili alle parti del procedimento penale e potenzialmente di chiunque vi avesse un interesse.

Fa presente che l'impostazione del procuratore della Repubblica di Firenze non appare condivisibile, per due motivi. Anzitutto, la delibera istitutiva della Commissione d'inchiesta (come, peraltro, le leggi istitutive e le delibere istitutive delle inchieste parlamentari in genere) prevedeva la possibilità per la Commissione d'inchiesta di avanzare richiesta all'autorità giudiziaria di atti d'indagine e quest'ultima avrebbe potuto valutarle e decidere sia di inviarli sia di non trasmetterli (come prevede l'articolo 117, comma 2, c.p.p.).

In altre parole, la delibera istitutiva della Commissione Moby Prince richiamava l'articolo 117 c.p.p. solo – ed esclusivamente - con riferimento alle modalità con le quali l'autorità giudiziaria può operare dinanzi ad una eventuale richiesta della Commissione d'inchiesta.

Il rinvio all'articolo 117 c.p.p. (contenuto nell'articolo 4 della delibera istitutiva) non era invece un richiamo al regime complessivo dell'accessibilità degli atti d'indagine della Commissione. E quindi non viene richiamato per il caso in cui sia l'autorità giudiziaria a chiedere atti della Commissione d'inchiesta.

In secondo luogo, la nota del procuratore della Repubblica di Firenze non appare tener conto della nozione di segreto funzionale.

Come noto, esso consiste nella classifica apposta dalle Commissioni d'inchiesta su atti e documenti, per fornire a quanti offrono la propria collaborazione alle indagini parlamentari una protezione, in mancanza della quale si potrebbero astenere dal deporre o presentare documenti, con ciò frustrando l'efficacia dell'attività non della singola Commissione d'inchiesta ma, potenzialmente, la stessa ratio dell'articolo 82 della Costituzione e quindi, in via generale, del potere d'inchiesta che la Costituzione attribuisce in via generale alle Camere.

Esattamente in questi termini, il segreto funzionale è oggetto di consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale cui si deve, fin dalla sentenza n. 231 del 1975, la configurazione del segreto funzionale delle Commissioni d'inchiesta, oltre che dell'espressa disciplina di cui agli articoli 16 e 17 del citato Regolamento dell'Archivio storico.

La Corte ha chiarito che obiettivi e mezzi di azione delle Commissioni d'inchiesta nella loro reciproca connessione, postulano logicamente che le Commissioni d'inchiesta abbiano il potere di opporre il segreto alle risultanze di volta in volta acquisite nel corso della loro indagine; in questo senso, come chiarito dalla Corte costituzionale: "il segreto delle

Commissioni di inchiesta non corrisponde, a rigore, ai vari specifici tipi di segreto previsti dalle norme dei codici di diritto e procedura penale, ma può qualificarsi piuttosto, più genericamente, come un segreto funzionale, del quale spetta alle Commissioni medesime determinare la necessità ed i limiti".

Appare quindi opportuno precisare al Procuratore della Repubblica di Firenze che le avvertenze contenute nella comunicazione inviatagli il 23 giugno scorso restano ferme e che egli, pertanto, dovrà osservare tutte le cautele necessarie a preservare il segreto funzionale, tuttora esistente nei documenti richiesti, ferma restando la possibilità – ove lo ritenesse utile al procedimento penale condotto dal suo ufficio – di chiedere alla Camera la declassificazione degli atti, secondo le norme del predetto Regolamento dell'Archivio storico.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Fontana avverte che si darà riscontro alla nota della Procura di Firenze nel senso illustrato dal Segretario generale.

(L'Ufficio di Presidenza concorda)

La riunione termina alle ore 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di martedì 1° agosto 2023, ore 14,10

S O M M A R I O

1) Approvazione del bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di collaboratori tecnici addetti al reparto impianti e interventi elettrici ..... *Pag.* 56
2) Relazione conclusiva della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a 10 posti di Tecnico della Camera dei deputati ..... » 57
3) Chiamata in servizio di idonei dalla graduatoria del concorso per Consiglieri parlamentari della professionalità tecnica con specializzazione informatica ..... » 58
4) Esame di una proposta di costituzione in giudizio in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ..... » 59

1) Approvazione del bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di collaboratori tecnici addetti al reparto impianti e interventi elettrici.

Il Presidente Fontana avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato a esaminare il bando di concorso – che è stato messo a disposizione dei componenti dell'organo, unitamente a una sintesi illustrativa dei suoi contenuti – per l'assunzione di 10 Collaboratori tecnici addetti al reparto impianti e interventi elettrici. Invita il Segretario generale a illustrare gli aspetti principali del bando di concorso.

Il Segretario generale ricorda preliminarmente che il bando di concorso in esame è previsto dal cronoprogramma delle procedure concorsuali che è stato aggiornato dall'Ufficio di Presidenza all'inizio della legislatura. Precisa inoltre che presso il reparto impianti e interventi elettrici sono attualmente operative 8 unità e che il numero di posti previsto dal bando è idoneo a soddisfare i fabbisogni di organico, tenuto conto del dimensionamento ottimale del reparto, che nell'arco di un decennio ha subito una riduzione di 10 unità.

Il bando prevede un concorso per soli esami, con i seguenti requisiti di ammissione: il possesso della cittadinanza italiana; un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni; il possesso di un diploma di istruzione secondaria conseguito in un istituto con specializzazione coerente al profilo richiesto; l'idoneità fisica all'impiego; il godimento dei diritti politici.

Gli aspetti procedurali e organizzativi sono analoghi a quelli adottati per i precedenti bandi di concorso.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica professionale e in una prova orale. Il bando contempla una prova selettiva eventuale, da svolgersi in relazione al numero delle domande di partecipazione pervenute, consistente in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti l'elettrotecnica generale ed applicata agli impianti elettrici, la sicurezza sul lavoro e il primo soccorso.

La prova scritta prevede la risposta sintetica a un questionario composto da quesiti riguardanti l'elettrotecnica generale ed applicata agli impianti elettrici e la sicurezza sul lavoro.

La prova pratica professionale è volta a verificare le capacità del candidato nell'esecuzione delle attività operative richieste alla professionalità di Collaboratore tecnico addetto al reparto impianti e interventi elettrici, con particolare riferimento all'esercizio, alla manutenzione, alla verifica e alla installazione di impianti elettrici.

La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento professionale del candidato

La graduatoria finale terrà conto della riserva di posti prevista dall'articolo 51 del Regolamento dei Servizi e del personale a favore dei dipendenti della Camera, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva il bando di concorso per l'assunzione di 10 Collaboratori tecnici addetti al reparto impianti e interventi elettrici. *(Allegato 1)*

2) Relazione conclusiva della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a 10 posti di Tecnico della Camera dei deputati.

Il Presidente Fontana comunica che la Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 10 posti di Tecnico della Camera dei deputati (indetto con Decreto presidenziale 23 giugno 2021, n. 1262) ha concluso i suoi lavori il 13 luglio scorso con l'approvazione della graduatoria finale, che include 25 candidati idonei.

Nella riunione odierna l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad approvare, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, del Regolamento dei concorsi, la relazione conclusiva del concorso, predisposta dalla Commissione esaminatrice, nonché a deliberare le assunzioni in servizio.

Dà quindi la parola al Segretario generale per riferire le risultanze del lavoro della Commissione esaminatrice.

Il Segretario generale ricorda che il concorso per Tecnici è stato bandito nel mese di giugno del 2021. Sono state presentate 636 domande di partecipazione e hanno sostenuto le prove scritte 95 candidati, di cui 56 sono stati ammessi alla prova orale. Al termine di una selezione molto rigorosa, i candidati inseriti nella graduatoria finale sono 25.

Il numero dei posti messi a bando nel 2021 discendeva da un fabbisogno di organico a suo tempo stimato, per la qualifica di Tecnico, tra le 10 e le 12 unità, tenuto conto della presenza di 4 unità già in servizio. Dal 2021 ad oggi, 2 Tecnici sono stati collocati in quiescenza e i 2 Tecnici ancora in servizio matureranno i requisiti per il pensionamento nel prossimo biennio. La carenza di organico è dunque stimata, allo stato attuale, tra le 12 e le 14 unità.

Sulla base di questi elementi, sottopone alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza l'opportunità di disporre l'assunzione e la chiamata in servizio:

- dei 10 candidati dichiarati vincitori, nonché dei successivi 3 candidati risultati idonei non vincitori, per un totale di 13 unità, a decorrere dal 1° ottobre 2023;
- nel caso di rinunce all'impiego prima della presa di servizio, dei successivi candidati dichiarati idonei, in numero pari a quello dei rinuncianti, secondo l'ordine di graduatoria e a decorrere dal 1° novembre 2023;
- in caso di dimissioni dall'impiego presentate successivamente alla presa di servizio nel corso del 2023, dei successivi candidati idonei, in numero pari a quello dei dimissionari, secondo l'ordine di graduatoria e a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della cessazione dall'impiego e comunque entro il 30 giugno 2024.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di deliberare l'assunzione e la chiamata in servizio dei 10 candidati dichiarati vincitori, nonché dei successivi 3 candidati risultati idonei non vincitori, per un totale di 13 unità complessive, a decorrere dal 1° ottobre 2023; nonché l'assunzione e la chiamata in servizio degli ulteriori candidati idonei secondo le modalità e nei termini illustrati dal Segretario generale.

(Allegato 2)

3) Chiamata in servizio di idonei dalla graduatoria del concorso per Consiglieri parlamentari della professionalità tecnica con specializzazione informatica.

Il Presidente Fontana avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato a deliberare sulla chiamata in servizio di alcuni Consiglieri parlamentari della professionalità tecnica con specializzazione informatica, risultati idonei nella graduatoria finale di cui alla relazione conclusiva del relativo concorso pubblico, per esami, approvata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 23 giugno 2021.

Invita il Segretario generale a illustrare la proposta di chiamata in servizio.

Il Segretario generale sottopone all'Ufficio di Presidenza la proposta di assunzione, secondo l'ordine di graduatoria, di due Consiglieri parlamentari della professionalità tecnica con specializzazione informatica risultati idonei nel relativo concorso. La proposta di assunzione deriva dall'esigenza di ripristinare le posizioni di due consiglieri neoassunti che hanno recentemente rassegnato le proprie dimissioni dall'impiego, con decorrenza rispettivamente 2 giugno e 3 luglio 2023.

L'assunzione dei suindicati candidati e la conseguente nomina a Consigliere parlamentare potrebbero essere disposte a decorrere dal 1° ottobre 2023.

Nel caso di rinuncia all'impiego da parte dei suddetti candidati prima della presa di servizio, potrebbe disporsi l'ulteriore scorrimento della graduatoria, con l'assunzione dei successivi candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria e a decorrere dal 1° novembre 2023.

Inoltre, in caso di dimissioni dall'impiego presentate successivamente alla presa di servizio nel corso del 2023, potrebbe essere disposta la chiamata in servizio dei successivi candidati idonei, in numero pari a quello dei dimissionari, secondo l'ordine di graduatoria e a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della cessazione dall'impiego e comunque entro il 29 marzo 2024.

Sottopone altresì all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza un quadro di contesto in ordine allo specifico profilo delle rinunce all'impiego, premettendo che si tratta di un fenomeno che non è circoscritto alla Camera dei deputati, ma che riguarda il Paese nel suo complesso.

In questo senso richiama gli elementi di sintesi dell'indagine svolta da Forum PA sul lavoro pubblico di maggio 2023, basata sui dati Formez, nella quale si evidenzia una forte ripresa dei concorsi, ma anche una diminuzione dei candidati per ciascuna procedura e un aumento delle rinunce. Si evidenzia, inoltre, come si siano verificate candidature multiple e vincitori in più posizioni, in una dinamica di marcata concorrenza tra enti. Altro elemento che emerge è quello della sempre minore disponibilità dei vincitori ad accettare il trasferimento in ambiti urbani più complessi.

Venendo al contesto della Camera, riferisce che nelle 7 procedure già concluse, sono stati assunti nei vari profili 254 dipendenti e le rinunce ovvero le dimissioni sono state 24, inferiori quindi al 10 per cento.

Le ragioni alla base delle rinunce rientrano tra quelle sopra richiamate, ossia la vincita di un concorso per altra posizione presso un'altra PA; la permanenza nell'amministrazione di appartenenza; ragioni di studio, ragioni di carattere personale.

Diverso è il caso, che pure si è registrato presso la Camera, per cui dipendenti in servizio pur rimanendo nell'Amministrazione sono passati ad altra qualifica a seguito del superamento del relativo successivo concorso.

Fatta chiarezza in ordine alla situazione generale del lavoro presso le pubbliche amministrazioni e ai dati del fenomeno presso la Camera, intende evidenziare una specifica circostanza: Camera e Senato hanno svolto nello stesso arco di tempo due concorsi per gli stessi profili professionali (segretari e assistenti parlamentari), in ordine ai quali in quel momento esistevano dei disallineamenti rispetto allo status economico che sono peraltro oggetto di una riflessione nel corso del confronto con le Organizzazioni sindacali sulla

base di indirizzi formulati dal Comitato per gli affari del personale.

Rappresenta, inoltre, come uno degli aspetti su cui l'Amministrazione sta concentrando il proprio impegno sia quello di attrarre giovani talenti. In questo senso, la creazione di una rete di Amministrazioni di eccellenza, con le quali è stato avviato un percorso di scambio di esperienze, nonché l'apertura alla dimensione europea e internazionale costituiscono una risposta all'esigenza sempre più avvertita dalle giovani generazioni di voler prendere parte a progetti altamente qualificati.

Sempre nell'ottica di apertura dell'Amministrazione verso l'esterno e nell'intento di rendere attrattiva l'esperienza di lavoro presso la Camera si inseriscono anche le iniziative volte a far conoscere sin dall'inizio del percorso universitario le potenzialità di una carriera presso l'Istituzione. Questo ha spinto l'Amministrazione a prendere parte agli incontri di orientamento organizzati da diversi Atenei nonché ad intensificare i rapporti con le strutture universitarie che organizzano percorsi post lauream nei campi di interesse dell'Amministrazione.

Il deputato Segretario Colucci, nell'apprezzare le delucidazioni testé fornite dal Segretario generale, chiede se chi abbia rinunciato all'impiego presso la Camera, avendo vinto un concorso presso un'altra pubblica amministrazione, lo abbia fatto a favore di un inquadramento per una posizione più elevata oppure per una questione di maggiore attrattività di altre amministrazioni.

Il Segretario generale dichiara che l'Amministrazione della Camera si è trovata in una situazione di concorrenza unicamente con il Senato per le due procedure di reclutamento ricordate e per le ragioni prima richiamate, che saranno affrontate nell'ambito della trattativa con le organizzazioni sindacali, secondo gli indirizzi già indicati dal Comitato per gli affari del personale. Per quanto riguarda la decisione di andare o di permanere in altre pubbliche amministrazioni, ribadisce che si è trattato di scelte di carattere personale degli interessati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di deliberare l'assunzione e la chiamata in servizio di due candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, a decorrere dal 1° ottobre 2023; nonché l'assunzione e la chiamata in servizio degli ulteriori candidati idonei con le modalità e nei termini illustrati dal Segretario generale. *(Allegato 3)*

4) Esame di una proposta di costituzione in giudizio in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Il Presidente Fontana avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esprimersi in ordine alla costituzione in giudizio della Camera con riferimento ad un conflitto di attribuzione elevato dal Tribunale di Salerno. Il conflitto è sorto a seguito delle deliberazioni della Camera del 27 luglio 2022 con le quali sono state dichiarate insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse da Giorgio Mulé e Roberto Occhiuto – deputati all'epoca dei fatti - nei confronti della dott.ssa Marisa Manzini, già Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cosenza.

Il 24 luglio scorso è stata notificata alla Camera dei deputati l'ordinanza della Corte costituzionale n. 154 del 2023, che è stata messa a disposizione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, di ammissibilità del predetto conflitto di attribuzione.

La Presidenza della Camera, in conformità alla prassi, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni di fornire elementi di valutazione in vista delle conseguenti deliberazioni dei competenti organi della Camera dei deputati. La Giunta ne ha svolto l'esame nella seduta del 31 luglio 2023, esprimendo un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio, il cui termine scade il prossimo 12 settembre.

Ritiene, quindi, se non vi sono obiezioni, che l'Ufficio di Presidenza, adeguandosi all'orientamento espresso dalla Giunta per le autorizzazioni, possa deliberare di proporre all'Assemblea la costituzione in giudizio della

Camera.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta all'Assemblea di costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione al conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza di ammissibilità della Corte costituzionale n. 154 del 2023, concernente Giorgio Mulé e Roberto Occhiuto, deputati all'epoca dei fatti. *(Allegato 4)*

La riunione termina alle ore 14,30.

ALLEGATO 1

Approvazione del bando del pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto impianti e interventi elettrici della Camera dei deputati

L'Ufficio di Presidenza

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato l'accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023;

visti gli articoli 2, 43, 44, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenzan. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale è stato ulteriormente aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019 e aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022;

delibera

di approvare l'allegato bando del pubblico

concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto impianti e interventi elettrici della Camera dei deputati, con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO DI CONCORSO

ART. 1.

Posti messi a concorso

1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto impianti e interventi elettrici della Camera dei deputati (C12), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

ART. 2.

Riserva di posti

1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati è riservato un numero di posti pari a un decimo delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

ART. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
   a) cittadinanza italiana;
   b) età non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno;
   c) uno dei titoli di istruzione secondaria conseguito in un istituto tecnico ovvero in un istituto professionale, di cui all'allegato **A**. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso è considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato riconosciuto o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo.
   d) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;
   e) godimento dei diritti politici;
   f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell'allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione;
2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.

3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera *b)*.

ART. 4.

Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di riconoscimento o di equipollenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a), b), c), e)* ed *f),* è autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l'Amministrazione può disporre l'esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.

ART. 5.

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale*, esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo *concorsi.camera.it,* raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it*. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito *spid.gov.it*.
2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 in prossimità della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'*iter* di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata, mediante l'apposita funzionalità dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile,

pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1.

5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data che verrà indicata nella *Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale* di cui all'articolo 13 del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono comunicarle secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1.

ART. 6.

Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 7.

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica professionale e in una prova orale.
2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale da pregiudicare l'efficienza e la speditezza dello svolgimento della procedura di concorso, la Commissione esaminatrice può decidere, su proposta dell'Amministrazione, di far precedere le prove d'esame da una prova selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti gli argomenti indicati all'allegato B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. La mancata

presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso. La prova selettiva è valutata partendo da base 60, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1.

3. Ove il numero delle domande di partecipazione non renda possibile lo svolgimento contestuale della prova selettiva per tutti, i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.

ART. 8.

Prova scritta

1. Nell'eventualità che abbia luogo la prova selettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, l'ammissione alla prova scritta è deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro l'80° posto. Il predetto numero di 80 ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità. L'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova scritta costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 14. La mancata presenza del candidato alla prova scritta, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, comporta l'esclusione automatica dal concorso.
2. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a un questionario composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui: tre quesiti concernenti l'elettrotecnica generale e applicata agli impianti elettrici di media e bassa tensione; un quesito concernente la sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio e la prevenzione dal rischio elettrico. Il tempo a disposizione è di due ore.
3. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova scritta, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto da quattro quesiti, e li sottopone al sorteggio dei candidati.
4. La prova scritta è corretta in forma anonima ed è valutata in trentesimi. Sono ammessi alla prova pratica professionale, i candidati che, riportando un punteggio pari almeno a 21/30, si siano collocati entro il 40° posto. Il predetto numero di 40 ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità.

ART. 9.

Prova pratica professionale

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova pratica professionale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 14. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
2. La prova pratica professionale consiste nella verifica delle capacità del candidato di svolgere le attività operative richieste alla professionalità di Collaboratore tecnico addetto al reparto impianti e interventi elettrici, in particolare con riferimento all'esercizio, alla manutenzione, alla verifica e alla installazione di impianti elettrici. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova pratica professionale è determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all'articolo

12. Per lo svolgimento della prova pratica professionale, i candidati possono essere distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni. Per lo svolgimento della prova pratica professionale la Commissione esaminatrice individua tre distinte prove da sottoporre al sorteggio dei candidati; tale procedura ha luogo per ciascun turno di prova.
3. La prova pratica professionale è valutata in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.

ART. 10.

Prova orale

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 14.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento professionale del candidato nelle materie di cui all'allegato B, Parte III.
3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l'idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale. L'elenco è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 11.

Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di concorso è costituito dalla media tra il punteggio della prova scritta, il punteggio della prova pratica professionale e il punteggio della prova orale.
2. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di concorso.
3. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti di cui all'articolo 2, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.

ART. 12.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregare membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.

ART. 13.

Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso

devono presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* del 27 ottobre 2023, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* saranno indicate: le informazioni inerenti al diario della prova scritta, le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova pratica professionale; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale; l'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonché la data entro la quale dovrà essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

2. Nell'eventualità che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* del 27 ottobre 2023, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* saranno altresì pubblicate le informazioni sull'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonché sulla data entro la quale dovrà essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 6. Nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* del secondo venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta; le informazioni inerenti al diario della medesima prova scritta; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova pratica professionale; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.

3. Tutte le informazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale -4ª serie speciale* e nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

ART. 14

Ricorsi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale concernente i dipendenti della Camera dei deputati, disponibile nel sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it e consultabile anche attraverso l'applicazione pubblicata all'indirizzo concorsi.camera.it, avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186 Roma.
2. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

ART. 15.

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di

accesso agli atti della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito istituzionale *camera.it*. La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di posta elettronica *concorsi.accesso@camera.it.*

ART. 16.

Informazioni relative al concorso

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, disponibile all'indirizzo *concorsi.camera.it,* raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it*.

ART. 17.

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del Personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta elettronica *concorsi.datipersonali@camera.it.*

ART. 18.

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti a un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo.

Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato rinnovato.

6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

Allegato A

Titoli di istruzione secondaria

- diploma di perito industriale elettrotecnico
- diploma di perito industriale per l'elettrotecnica e automazione
- diploma di tecnico delle industrie elettriche
- diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
- diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica"
- diploma di istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica", opzione: apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
- diploma di istituto professionale indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica" percorsi con codice ateco c-33, riparazione manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature, e codice ateco f.43.2, installazione di impianti elettrici idraulici e altri lavori di costruzione

Allegato B

PROVE D'ESAME

Parte I

Prova selettiva (eventuale)

Elettrotecnica generale ed applicata agli impianti elettrici di media e bassa tensione

Sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio e la prevenzione dal rischio elettrico, e primo soccorso

Parte II

Prova scritta

Elettrotecnica generale ed applicata agli impianti elettrici di media e bassa tensione

Sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio e la prevenzione dal rischio elettrico

Parte III

Prova orale

Elettrotecnica generale ed applicata agli impianti elettrici di media e bassa tensione

Sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio e la prevenzione dal rischio elettrico, e primo soccorso

Elementi di ordinamento della Repubblica italiana

Allegato C

ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE

(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

ART. 8

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6

della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita.

Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

ALLEGATO 2

Concorso pubblico, per esami, a 10 posti di Tecnico della Camera dei deputati (D.P. 23 giugno 2021, n. 1262)

L'Ufficio di Presidenza

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 116 del 23 giugno 2021, resa esecutiva con Decreto presidenziale 23 giugno 2021, n. 1262, con la quale è stato approvato il bando del pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Tecnico della Camera dei deputati;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, resa esecutiva con Decreto presidenziale 11 aprile 2019, n. 439, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, rese esecutive, rispettivamente, con Decreti presidenziali 5 maggio 2021, n. 1214, 15 giugno 2022, n. 1649 e 28 marzo 2023, n. 364, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 2 e dall'art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall'art. 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, con conseguente iscrizione del personale assunto ad esito delle predette procedure di reclutamento nella prima sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, resa esecutiva con Decreto presidenziale del 5 giugno 2019, n. 530, con la quale è stato approvato l'accordo recante disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, successivamente modificata dalle citate deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, resa esecutiva con Decreto presidenziale 21 dicembre 2012, n. 2134, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con Decreto presidenziale 19 luglio 1999, n. 1113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con Decreto presidenziale 27 luglio 2000, n. 1563, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000;

vista la relazione conclusiva della Commissione esaminatrice del concorso sopraindicato, costituita con Decreto presidenziale 28 luglio 2022, n. 1700, modificata con i Decreti presidenziali 18 ottobre 2022, n. 4, e 17 marzo 2023, n. 355;

viste le risultanze dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza;

considerata, in particolare, la situazione organica della categoria dei Tecnici e ravvisata, pertanto, l'esigenza di chiamare in servizio: a decorrere dal 1° ottobre 2023, i dieci candidati vincitori e i successivi tre candidati risultati idonei; a decorrere dal 1° novembre 2023, i successivi candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, in numero pari a quello dei predetti candidati vincitori o idonei che dovessero rinunciare all'impiego prima della presa di servizio; in caso di dimissioni dall'impiego presentate successivamente alla presa di servizio, i successivi candidati idonei, in numero pari a quello dei dimissionari, secondo l'ordine di graduatoria, con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della cessazione dall'impiego e comunque entro il 30 giugno 2024;

visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

delibera

- di approvare la relazione conclusiva della Commissione esaminatrice del concorso di cui alla premessa;
- di chiamare in servizio, con decorrenza 1° ottobre 2023, i seguenti 10 candidati dichiarati vincitori:

1	Alessandro	SETTIMI
2	Cristina	LOBRACE
3	Carlo	DATTI
4	Giulia	FACELLI
5	Valeria	ALOISE
6	Emanuele	MOROTTI
7	Gianluca	VACCA
8	Veronica	PIACENTINI
9	Fabrizio	GATTOLA
10	Lisa	PORQUEDDU

- di chiamare altresì in servizio, con la medesima decorrenza, i seguenti 3 candidati risultati idonei:

11	Roberta	GENTILE
12	Raffaele	DE LUCA BOSSA
13	Laura	D'AGOSTINO

- di chiamare in servizio, con decorrenza 1° novembre 2023, i successivi candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, in numero pari ai suddetti candidati vincitori o idonei che dovessero rinunciare all'impiego prima della presa di servizio;
- di chiamare in servizio i successivi candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, in numero pari ai suddetti candidati vincitori o idonei che dovessero dimettersi dall'impiego, con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della cessazione dal servizio di questi ultimi e comunque entro il 30 giugno 2024.

ALLEGATO 3

Assunzione di candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per esami, a otto posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica della Camera dei deputati, con specializzazione informatica (D.P. 16 luglio 2019, n. 556)

L'Ufficio di Presidenza

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 16 luglio 2019, resa esecutiva con Decreto presidenziale 16 luglio 2019, n. 556, con la quale è stato approvato il bando del pubblico concorso, per esami, a otto posti di consigliere parlamentare della professionalità tecnica della Camera dei deputati, con specializzazione informatica;

visto il Decreto presidenziale 23 giugno 2021, n. 1260, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 114 del 23 giugno 2021, è stata approvata la relazione conclusiva della Commissione esaminatrice del predetto concorso che include la graduatoria finale e sono stati chiamati in servizio, con decorrenza 15 luglio 2021, i primi otto candidati collocati in graduatoria dichiarati vincitori;

visto il Decreto presidenziale 13 luglio 2022, n. 1670, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 175 del 13 luglio 2022, sono stati chiamati in servizio, con decorrenza 15 settembre 2022, ulteriori tre candidati risultati idonei;

tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del bando di concorso, la predetta graduatoria rimane aperta fino al 29 marzo 2024;

considerato che due Consiglieri parlamentari assunti all'esito della predetta procedura concorsuale hanno rassegnato le dimissioni dall'impiego, con decorrenza 2 giugno 2023 e 3 luglio 2023;

ritenuto di procedere, per esigenze di funzionalità amministrativa, all'assunzione di ulteriori due candidati collocati nella predetta graduatoria;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, resa esecutiva con Decreto presidenziale 11 aprile 2019, n. 439, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022, e n. 30 del 28 marzo 2023, rese esecutive, rispettivamente, con Decreti presidenziali 5 maggio 2021, n. 1214, 15 giugno 2022, n. 1649, e 28 marzo 2023, n. 364, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento del personale di nuova assunzione;

considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022, e n. 30 del 28 marzo 2023, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024 fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 2 e dall'art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall'art. 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, con conseguente iscrizione del personale assunto ad esito delle predette procedure di reclutamento nella prima sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, resa esecutiva con Decreto presidenziale del 5 giugno 2019, n. 530, con la quale è stato approvato l'accordo recante disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento

avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, successivamente modificata dalle citate deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, resa esecutiva con Decreto presidenziale 21 dicembre 2012, n. 2134, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con Decreto presidenziale 19 luglio 1999, n. 1113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con Decreto presidenziale 27 luglio 2000, n. 1563, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000;

viste le risultanze dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza;

visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

delibera

- di chiamare in servizio, con decorrenza 1° ottobre 2023, i seguenti candidati risultati idonei:

Gaetano	RICCIO
Alessandro Marco	BOUTARI

- di chiamare in servizio, con decorrenza 1° novembre 2023, i successivi candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, in numero pari ai suddetti candidati idonei che dovessero rinunciare all'impiego prima della presa di servizio;
- di chiamare in servizio i successivi candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, in numero pari ai suddetti candidati idonei che dovessero dimettersi dall'impiego, con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della cessazione dal servizio di questi ultimi e comunque entro il 29 marzo 2024.

ALLEGATO 4

Deliberazione in merito alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati per un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

L'Ufficio di Presidenza

vista l'ordinanza n. 154del 2023 della Corte Costituzionale, pervenuta alla Presidenza della Camera dei deputati in data 24 luglio 2023, che dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Salerno, sezione prima civile, nei confronti della Camera dei deputati;

visto l'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

visti altresì gli articoli 8 e 12 del Regolamento della Camera;

preso atto dell'orientamento espresso dalla Giunta per le autorizzazioni nella seduta del 31 luglio 2023;

viste le risultanze dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza;

delibera

di proporre che la Camera dei deputati si costituisca in giudizio innanzi alla Corte costituzionale in relazione al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in premessa.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di giovedì 3 agosto 2023, ore 12,35

S O M M A R I O

1) Assestamento del programma settoriale del centro riproduzione documenti (C.R.D.) per l'anno 2023 ..... *Pag.* 76
2) Comunicazione in merito ai rapporti con la società titolare del contratto per il servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso il Palazzo Montecitorio ..... » 76
3) Adesione della Camera dei deputati alla giornata mondiale del cuore *World Heart Day* 2023 ..... » 76
4) Comunicazione sugli esiti istruttori circa la realizzazione di un asilo nido presso la Camera ..... » 76
5) Audit antisismico per Palazzo Montecitorio gestito dall'Agenzia del Demanio ..... » 77
6) Realizzazione di un innesto stradale per il nuovo accesso carrabile del Fabbricato 5 presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto ..... » 77
7) Regime per la prenotazione delle sale della Camera dei deputati in concomitanza con la sospensione estiva dei lavori parlamentari per l'anno 2023 ..... » 77
8) Ingressi alle sedi Camera e orari dei servizi durante la sospensione estiva ..... » 77
9) Attività propedeutiche per lo svolgimento delle procedure di gara ..... » 77
10) Iniziative per il 75° anniversario della Costituzione della Repubblica italiana ..... » 77
11) Applicazione dell'articolo 7, comma 2 del Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati ..... » 77
12) Questioni in materia di trattamenti economici spettanti ai membri degli Organi per la tutela giurisdizionale ..... » 77
13) Richiesta preliminare di fornitura di servizi di gestione operativa sulla piattaforma *Consip* ..... » 77

1) Assestamento del programma settoriale del centro riproduzione documenti (C.R.D.) per l'anno 2023.

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di acquisizione di un finitore multifunzione e di un servizio di manutenzione per quattro ulteriori finitori, da affidare tramite una procedura di gara sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2) Comunicazione in merito ai rapporti con la società titolare del contratto per il servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso il Palazzo Montecitorio.

Il Collegio approva la comunicazione in titolo.

3) Adesione della Camera dei deputati alla giornata mondiale del cuore *World Heart Day* 2023.

Il Collegio autorizza l'adesione della Camera dei deputati alla iniziativa in titolo.

4) Comunicazione sugli esiti istruttori circa la realizzazione di un asilo nido presso la Camera.

Il Collegio rinvia l'esame dell'argomento in titolo.

5) Audit antisismico per Palazzo Montecitorio gestito dall'Agenzia del Demanio.

Il Collegio prende atto dello svolgimento della fase delle indagini antisismiche per il Palazzo Montecitorio da parte dell'Agenzia del Demanio.

6) Realizzazione di un innesto stradale per il nuovo accesso carrabile del Fabbricato 5 presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto.

Il Collegio autorizza talune spese per la realizzazione dell'innesto stradale presso l'immobile in titolo.

7) Regime per la prenotazione delle sale della Camera dei deputati in concomitanza con la sospensione estiva dei lavori parlamentari per l'anno 2023.

Il Collegio approva la disciplina per la prenotazione e la fruizione delle sale della Camera dei deputati per eventi aperti al pubblico nel periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

8) Ingressi alle sedi Camera e orari dei servizi durante la sospensione estiva.

Il Collegio approva il regime orario in titolo.

9) Attività propedeutiche per lo svolgimento delle procedure di gara.

Il Collegio approva una comunicazione in relazione alle attività in titolo.

10) Iniziative per il 75° anniversario della Costituzione della Repubblica italiana.

Il Collegio autorizza talune spese per lo svolgimento di iniziative per celebrare il 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana.

11) Applicazione dell'articolo 7, comma 2 del Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

12) Questioni in materia di trattamenti economici spettanti ai membri degli Organi per la tutela giurisdizionale.

Il Collegio delibera di sottoporre all'Ufficio di Presidenza una proposta di deliberazione sulla materia in titolo.

13) Richiesta preliminare di fornitura di servizi di gestione operativa sulla piattaforma *Consip*.

Il Collegio autorizza la presentazione della richiesta preliminare per la fornitura in titolo.

La riunione termina alle ore 13,35.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a)*, del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito* internet *della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera* a)*, del medesimo Regolamento.*

Stampato su carta riciclata ecologica

19BOC0069540